

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione può essere prestata per i veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente nonché a veicoli il cui intestatario al P.R.A. sia diverso dal Contraente.

L'Assicurazione comprende pertanto:

- a) la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto,
- b) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato,
- c) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione,
- d) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo,
- e) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, su veicoli adibiti a trasporto pubblico esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento,
- f) entro il limite massimo di € 750.000,00 per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio, esplosione (compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato nonché in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza avvenuto in area privata per fatto non inerente alla circolazione stradale,
- g) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo dei veicoli in aree private,
- h) la responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di cui all'art. 122, 1° comma della Legge (autore dell'atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato devono rispondere ai sensi di legge o collaboratori anche occasionali, fatta salva la facoltà di rivalsa della Società nei confronti di quest'ultimo.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Quando il veicolo assicurato è un autoveicolo speciale per portatori di handicap, la garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, con l'ausilio dei mezzi meccanici.

### Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 "Azione diretta del danneggiato" del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, la Società avrà facoltà di esercitare diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti non contemplati dalle rinunce di cui appresso per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

La Società, a parziale deroga di quanto sopra specificato, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente, del proprietario e del conducente del veicolo nei seguenti casi:

- a) nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro quarantacinque giorni dalla data del sinistro; l'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
  - b) qualora i veicoli assicurati siano dati in uso a dipendenti o collaboratori anche occasionali dei soggetti di cui sopra e il conducente non sia abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore;
  - c) per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione; l'assicurazione è operante anche nel caso di veicoli destinati al trasporto di cose per i danni alla persona subiti dagli eventuali trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo stesso, purché il loro trasporto avvenga nel rispetto delle indicazioni della carta di circolazione;
  - d) nel caso di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.
- In questo ultimo caso la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del conducente con un limite di € 1.000,00.

### **Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenti**

Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dalla Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l'operatività dell'Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Del pari, non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione in tema dei locali e degli impianti, nonché di lavori di costruzione ed allestimento negli stabilimenti dell'Assicurato nei quali si trovassero i veicoli.

### **Art. 4 - Oneri a carico del contraente**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente.

### **Art. 5 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La copertura è valida anche se tale carta verde non è stata rilasciata.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato italiano.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

#### **Art. 6 – Pagamento - decorrenza della garanzia – durata dell'assicurazione**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 del C.C., entro 60 giorni dalla sopra citata data, e così per le annualità successive. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 31.03.2021 fino alle ore 24.00 del 31.03.2024 per una durata complessiva di anni 3 (tre), con opzione di ripetizione di due anni ulteriori ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 comma 5° del d.lgs. 50/2016.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante PEC da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza.

Si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 11° del d.lgs. 50/2016, è facoltà del Contraente/Assicurato chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni e il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente/Assicurato.

Per il pagamento del premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.

#### **Art. 6bis – Obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010**

La Società assicuratrice è impegnata a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

La Compagnia è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fi-scale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

#### **Art. 7 – Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità**

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- a) tariffa bonus malus che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sottoindicato;
- b) tariffa con franchigia: che prevede, in caso di sinistro, un contributo dell'Assicurato/Contraente al risarcimento del danno;

c) tariffa mista: che prevede l'applicazione di entrambi gli elementi correttivi sopra indicati;

d) tariffa fissa: senza applicazione di franchigie o di regole evolutive.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

#### **Art. 8 – Polizza Libro matricola**

L'Assicurazione ha per base un libro matricola, nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data ed ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione dovranno essere corrisposte entro il 30° giorno dal ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice.

#### **Art. 9 – Denuncia del sinistro**

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni lavorativi dal suo verificarsi o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'IVASS "Modulo di constatazione amichevole di incidente" ("Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

#### **Art. 10 - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)**

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

#### **Art. 11 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)**

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 10, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

#### **Art. 12 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)**

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

#### **Art. 13 - Gestione delle vertenze**

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società si impegna comunque a richiesta dell'Assicurato ad assumere a proprio carico la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale del giudizio promosso dalla controparte.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società, tuttavia, riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

#### **Art. 14 - Attestazione dello stato di rischio**

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione

- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,
- l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria. La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore a un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

#### **Art. 15 - Sostituzione del certificato e del contrassegno**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

#### **Art. 16 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo**

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In deroga all'art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice.

#### **Art. 17 - Pagamento delle franchigie (ove previste)**

Si prende atto che la società prenderà in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento indipendentemente dal fatto che la stessa comporti o prevedibilmente possa comportare un risarcimento inferiore alla franchigia o agli scoperti previsti dalla polizza. Successivamente la Società provvederà a richiedere al Contraente il rimborso dell'importo delle franchigie eventualmente previste dalla polizza.

A tale scopo la Società, con cadenza trimestrale, dovrà inviare al Contraente la documentazione comprovante (file excel) l'avvenuta liquidazione a terzi di tutti i sinistri per i quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell'assicurato, nonché la richiesta di rimborso della franchigia e degli scoperti. La regolazione delle franchigie avverrà unitamente alle regolazioni di premio previste in ragione della forma della polizza a "Libro Matricola"

#### **Art. 18 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 19 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio**

La Società, trimestralmente, è tenuta a fornire al contraente le statistiche dei sinistri così suddivisi:

- Sinistri denunciati
- Sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva)
- Sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato)
- Sinistri respinti e/o senza seguito (mettendo a disposizione le motivazioni scritte)

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di:

1. Nominativo del terzo reclamante
2. Data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo
3. Data di apertura della pratica presso la compagnia
4. Data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo
5. N. di sinistro assegnato dalla compagnia con evidenza di quello attribuito dal Contraente / Assicurato

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo e aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia la definizione e chiusura di ogni sinistro. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art. 20 – Foro Competente**

Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro dove ha sede legale la Contraente.

#### **Art. 21 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte; la firma apposta dalla Contraente su moduli stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le eventuali Società partecipanti alla Coassicurazione.

#### **Art. 22 - Forma delle comunicazioni**

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti alla presente polizza saranno valide anche se fatte e/o ricevute a mezzo raccomandata e/o PEC e/o lettera e/o e-mail.

#### **Art. 23 - Caduta di aeromobili o altri corpi volanti**

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate.

#### **Art. 24 - Beni di terzi – Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, gli interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dalla Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascun reclamante, un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

#### **Art. 25 - Trattamento dei dati**

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna

delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

## **CAPO II - RISCHI ACCESSORI (CVT)**

### **Art. 1 - Veicoli assicurati**

Si intendono assicurati, al valore indicato da Eurotax giallo pubblicato nel mese di gennaio 2021, quei veicoli iscritti nel Libro Matricola della presente polizza per i quali le garanzie rischi accessori sono espressamente indicate, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice e ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso.

Il valore assicurato del singolo veicolo è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" al momento del sinistro.

### **Art. 2 - Colpa grave dell'Assicurato**

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

### **Art. 3 - Dolo e colpa grave**

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

### **Art. 4 - Diritto di surrogazione**

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.

### **Art. 5 - Modalità di denuncia dei sinistri**

I sinistri devono essere denunciati alla Società entro 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

1. Per le garanzie di cui all'art.10 – Incendio  
In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
2. Per le garanzie di cui all'art.11 e 11 bis  
In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.  
In ogni caso, copia della denuncia presentata all'Autorità di polizia.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire. L'assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.

Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l'Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.

Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

#### **Art. 6 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro, e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 180 giorni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 7 - Modalità di liquidazione del danno**

##### **Per Autovetture**

- a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, ma entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra si determinerà nella misura del 1,5 % per ogni mese o frazione di mese. Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del mezzo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt. 10 e 11 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art.1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art.1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

- b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti alla carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli.

Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino a 5 anni dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato un deprezzamento fino ad un massimo del 50%.

##### **Per altri veicoli:**

- c) In caso di danno totale la Società rimborsa nel limite del capitale assicurato, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, ma entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra si determinerà nella misura del 1,5 % per ogni mese o frazione di mese. Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del mezzo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento.

Dal valore del veicolo al momento del sinistro verrà detratto il valore di recupero.

Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede il 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.

- d) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.  
L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.

#### **Per tutti i veicoli:**

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art.5 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura. L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

#### **Art. 8 - Clausola arbitrale**

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

#### **Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all'art.5 della presente Sezione.

#### **Art. 10 - Incendio**

##### Oggetto della garanzia:

La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione. L'assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall'azione del fulmine e dall'esplosione e scoppio anche esterni al mezzo.

##### Esclusioni:

La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;

- I danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

#### **Art. 11 - Furto**

##### Oggetto della garanzia

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.

La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

L'indennizzo verrà pagato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00

##### Esclusioni

La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto - di energia nucleare o di radioattività;
- Furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;

#### **Art. 11bis - Eventi socio/politici ed Eventi atmosferici e diversi**

- Eventi socio/politici - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo;

- Eventi atmosferici e diversi - trombe d'aria, uragani, tempeste di vento - compresi i danni causati da cose cadute o trascinate per la forza del vento quando questa abbia prodotto danni su una pluralità di enti, assicurati o meno - alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, frane, valanghe e slavine, sprofondamento di strade, crollo di ponti, edifici e manufatti in genere, anche dovuti a terremoto, caduta di aeromobili e/o loro parti e/o cose da essi trasportate.

Relativamente ai danni derivanti da Eventi sociopolitici e da Eventi atmosferici e diversi, in caso di sinistro l'indennizzo verrà riconosciuto con applicazione di una franchigia di euro 500,00 per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato.

**GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI**  
per le Garanzie RC Auto e Auto Rischi Diversi e per tutti i veicoli

La Società assicura quanto segue:

#### **Art. 12 - Fermo veicolo**

L'indennizzo giornaliero di Euro 50,00 per la durata massima di giorni 30, per la indisponibilità del veicolo a seguito di furto o rapina dello stesso, fino al giorno in cui ne venga riacquistata la disponibilità da parte dell'Assicurato e per il tempo strettamente necessario alle eventuali riparazioni.

#### **Art. 13 - Sequestro penale del veicolo**

L'indennizzo giornaliero di Euro 50,00 per la durata massima di 30 giorni, in caso di forzata sosta del veicolo a seguito di sequestro penale conseguente ad un sinistro dal quale siano derivate la morte o lesioni personali ed il

pagamento delle spese relative alla procedura di dissequestro, purché instaurata e seguita da legali di fiducia della Società.

L'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana.

#### **Art. 14 - Recupero - Traino - Custodia**

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato e documentate per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità a seguito di sinistro Furto, Rapina o Incendio indennizzabili a termini di polizza.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di Euro 260,00 per ogni sinistro.

#### **Art. 15 - Cristalli**

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato e documentate, per la sostituzione dei cristalli di seguito indicati del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi: parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

#### **Art. 16 - Trasporto in ambulanza**

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto in ospedale con autoambulanza degli occupanti il veicolo assicurato, a seguito di incidente da circolazione.

#### **Art. 17 - Garanzia tassa di proprietà**

Il risarcimento del danno derivante dalla perdita della quota parte della tassa di proprietà (compresa eventuale sovrattassa) a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza che abbia determinato la perdita totale del veicolo assicurato.

L'indennità è pari al periodo intercorrente dal giorno del sinistro alla data di scadenza della tassa di proprietà.

L'importo indennizzabile è corrisposto all'Assicurato contestualmente al pagamento del sinistro per perdita totale.

#### **Art. 18 - Soccorso vittime della strada**

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di ulteriori Euro 260,00 per i danni materiali all'interno del veicolo conseguenti al trasporto di vittime di incidenti stradali.

#### **Art. 19 - Perdita di chiavi**

La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino a un limite massimo di Euro 260,00 per evento, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di sbloccaggio del sistema antifurto.

#### **Art. 20 - Rimborso spese di immatricolazione**

In caso di perdita totale del veicolo assicurato, conseguente a incendio, furto e rapina o incidente della circolazione con responsabilità del conducente, la Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 260,00 le spese di Immatricolazione di un veicolo di pari cilindrata e potenza fiscale.

In caso di furto e rapina della sola targa la Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 260,00 le spese di re-immatricolazione del veicolo. L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità e farne pervenire copia alla Società.

#### **Art. 21 - Imbrattamento della tappezzeria**

La Società rimborsa all'Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 260,00, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di Pubbliche Autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali.

La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

#### Art. 22 - Rientro dei passeggeri

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborserà le spese, purché documentate, sostenute dall'Assicurato e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale. La garanzia non è operante entro i limiti di 50 Km. dalla residenza abituale dell'Assicurato e dalle persone trasportate.

#### Art. 23 - Assistenza legale

La Società assume a proprio carico, nel limite di € 25.000,00 e alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali previste ai successivi punti a)-b)-c)-d) necessarie al Proprietario e/o al Conducente del veicolo assicurato, allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art.1917 del c.c., 3° comma
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

Sono in garanzia:

- a) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b) le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- c) le spese per la difesa penale del Conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese;
- d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dell'Autorità giudiziaria (sempré il provvedimento sia conseguente a incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia; queste ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro;

Esclusioni. La garanzia non comprende:

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere).

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo assicurato non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l'Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il Conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore R.C.A. del veicolo assicurato.

|                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>PARAMETRO DI RIFERIMENTO</b>                                                                                                                                                                               |  |
| <b>LIBRO MATRICOLA ALLEGATO</b>                                                                                                                                                                               |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Premio lordo annuo complessivo</b><br/><b>NON COMPILARE</b></p> <p style="text-align: center;">€ _____<br/><i>(in cifre)</i></p> <p style="text-align: center;">€ _____</p> |  |

***(in lettere)***

***La quotazione viene fatta con riferimento all'elenco dei veicoli allegato al capitolato e ai dati tecnici dei singoli mezzi ivi riportati.***

***Si prende atto che i dati riportati in detti elenchi si riferiscono al precedente rinnovo del 31.03.2020 più eventuali nuovi inserimenti e/o dismissioni avvenute in corso d'anno.***

***In caso di aggiudicazione del contratto, alla Compagnia aggiudicataria, verrà fornito un elenco dei veicoli aggiornato e il premio di rinnovo verrà quindi ricalcolato sulla base dei nuovi attestati di rischio / aggiornamenti nel frattempo intervenuti.***

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D'ARTE**

**LOTTO 5)**

**CIG :** \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRAENTE</b><br> <b>ASL<br/>ROMA 1</b> | <b>AZIENDA ASL ROMA 1</b><br>Borgo Santo Spirito 3<br>00193 Roma<br>Partita IVA 13664791004 |
| <b>DECORRENZA</b>                                                                                                              | <b>ORE 24.00 DEL 31.03.2021</b>                                                             |
| <b>SCADENZA</b>                                                                                                                | <b>ORE 24.00 DEL 31.03.2024</b>                                                             |
| <b>RATEAZIONE</b>                                                                                                              | <b>Annuale</b>                                                                              |

*Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.*

*Pertanto, le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto.*

*I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all'emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.*

*CP*

|                               |
|-------------------------------|
| <b>DESCRIZIONE DEI RISCHI</b> |
|-------------------------------|

Somma assicurata totale Euro 18.000.000,00, sulla base del valore dichiarato, relativamente ai beni indicati negli inventari prodotti dall'Amministrazione

UBICAZIONE: ASL ROMA 1

Per ogni sinistro verranno applicate i seguenti limiti di risarcimento e scoperti:

| Evento                                   | Limiti                     | scoperto                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PER OGNI DANNO, MASSIMO PER SINGOLO BENE | EURO 25.000,00             | 10% (dieci per cento) dell'importo liquidabile a termini di polizza, e con un minimo non indennizzabile pari a € 500,00 e un massimo di € 2.500,00    |
| TERREMOTO                                | 50% della somma assicurata | 10% (dieci per cento) dell'importo liquidabile a termini di polizza, e con un minimo non indennizzabile pari a € 2.500,00 e un massimo di € 10.000,00 |
| INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI      | 50% della somma assicurata | 10% (dieci per cento) dell'importo liquidabile a termini di polizza, e con un minimo non indennizzabile pari a € 2.500,00 e un massimo di € 10.000,00 |

Q

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- per "Annualità assicurativa": il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'Assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Beni": oggetti d'arte in genere o di particolare riconosciuto valore culturale, artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: strumenti musicali, viole e violini e relativi archi; disegni, dipinti, quadri, acqueforti, riproduzioni fotografiche; statue; libri rari, manoscritti, archivi e documenti; costumi, addobbi, tessuti pregiati, tappeti pregiati, tappezzerie pregiate, arazzi; porcellane e ceramiche, oggetti di vetro decorati e non; filatelia e numismatica storica ed antica; modelli; plastici o riproduzioni di particolare e riconosciuto valore scientifico o artistico; prototipi; pezzi unici od originali, esemplari e campioni naturalistici. Il tutto sia formanti una collezione che singoli pezzi;
- per "Comunicazioni": tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, PEC o altro mezzo documentabile;
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Danni": i danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione e, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall'evento, purchè in conseguenza dell'evento stesso;
- per "Deprezzamento": la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro;
- per "Enti all'aperto": beni che non sono posti sottotetto dei fabbricati assicurati e che, per loro naturale destinazione, adempiono all'uso per cui sono stati progettati all'aperto;
- per "Fabbricati": l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento;
- per "Incombustibilità": si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;

|                           |                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| per "Premio":             | la somma dovuta dal Contraente alla Società;                                                                                                             |
| per "Rischio":            | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;                                                                  |
| per "Sinistro":           | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;                                                                       |
| per "Società":            | l'impresa assicuratrice;                                                                                                                                 |
| per "Stima accettata":    | il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti ai sensi dell'art. 1908 del Codice Civile;                                   |
| per "Valore commerciale": | il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato;                                     |
| per "Valore dichiarato":  | il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro. |

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto**

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia, l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

### **Art. 2 - Durata del contratto**

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 31.03.2021 fino alle ore 24.00 del 31.03.2024 per una durata complessiva di anni 3 (tre), con opzione di ripetizione di due anni ulteriori ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 comma 5° del d.lgs. 50/2016.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante PEC da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza.

Si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 11° del d.lgs. 50/2016, è facoltà del Contraente/Assicurato chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni e il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente/Assicurato.

Per il pagamento del premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.

### **Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° giorno successivo a tale data. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

#### **Art. 4 - Altre assicurazioni**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'artt. 1910 del C.C.

#### **Art.5 – Forma delle comunicazioni del Contraente**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte a mezzo mail o PEC indirizzate all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società.

#### **Art. 6 - Trattamento dei dati**

Al sensi del d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società,) consente il trattamento dei dati rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

#### **Art. 8 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 c.c.
- b) darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

#### **Art. 9 - Obbligo della Società di fornire i dati offerenti all'andamento del rischio**

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- nominativo di controparte (se consentito);
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo franchigia.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo e aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica (gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse

da quelle indicate}.

#### **Art. 10 - Coassicurazione e delega**

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile \_\_\_\_\_, designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 11 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A.R./PEC dall'una all'altra Parte, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 12 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza e agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 13 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### **Art. 14 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

#### **Art. 16 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge nazionali e comunitarie.

#### **Art. 17 - Obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.



## SEZIONE GIACENZA GARANZIA ALL RISKS

### **Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.

### **Art. 19 - Indennizzo supplementare**

Qualora a seguito di involontaria violazione degli obblighi di protezione e conservazione richiamati agli art. 160 - Ordine di reintegrazione e 163 - Perdita di beni culturali del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e s.m.i., e in attuazione rispettivamente del quinto e terzo comma degli stessi articoli, il valore del bene assicurato, o la diminuzione del valore stesso, determinato dal Ministero o dalla Commissione Arbitrale risultasse superiore all'indennizzo spettante a termini di polizza, la Società in accettazione delle predette risultanze liquiderà, in aggiunta a quanto già pagato, un indennizzo supplementare fino alla concorrenza della maggior somma dovuta col massimo, oggetto per oggetto, del 10% della somma assicurata per ogni singolo oggetto, esclusa ogni compensazione tra oggetti diversi con un massimo di € 50.000,00 per opera e di € 500.000,00 per anno assicurativo.

Le spese relative all'arbitrato sono a carico della Società fino a concorrenza di € 10.000,00. L'indennizzo supplementare, come sopra definito, sarà corrisposto a fronte di provvedimento del Ministero Competente divenuto definitivo.

Resta ferma la facoltà di rivalsa da parte della Società nei confronti dei terzi responsabili nonché, limitatamente ai casi di colpa grave e dolo, degli Amministratori e Dipendenti del Contraente stesso.

### **Art. 20 - Rischi esclusi**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di ribellione, usurpazione di potere, colpo di stato militare, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali;
- d) di appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi, sparizioni di beni riscontrate nel corso di inventari, contrabbando ed esportazione illegale;
- e) di mareggiate, penetrazione di acqua marina, smottamento, franamento e cedimento del terreno, slavine, frane, valanghe, bradisismi di assestamento, contrazioni o espansioni di fabbricati e relative fondamenta;
- f) causati da errori di progettazione e di lavorazione, di riparazione, restauro o ritocco, derivanti da vizi intrinseci od occulti, difetti di materiale, deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento oppure causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, muffa, putrefazione, tarne, termiti, parassiti, insetti;
- g) di trasporto delle cose assicurate, salvo la movimentazione all'interno delle ubicazioni assicurate e tra le stesse;
- h) a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- i) di maremoto, di eruzioni vulcaniche;
- j) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave degli Amministratori o da dipendenti del Contraente o dell'Assicurato incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l'Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o mediati del fatto;

- k) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

**Art. 21- Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**Art. 22 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**Art. 23 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza, con dispensa dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

**Art. 24 - Mandato dei periti e liquidatori**

I Periti devono:

- a) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 19;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordati oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

**Art. 25 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'indennizzo**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Beni - in caso di distruzione o perdita totale, la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo e al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato:

- corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva nel momento e nel luogo del sinistro e

quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro, o

- corrisponde il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro relativo ad uno o più oggetti facenti parte di insiemi quali coppie, parures o serie in genere, la società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasce all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Resta inteso tra le Parti che il pagamento dell'indennizzo per il restauro potrà essere effettuato direttamente al restauratore sempreché il sinistro coinvolga solo i costi di restauro e sempreché la Società Assicuratrice abbia dato preventivo benestare al restauro stesso e che il Contraente acconsenta al saldo a restauro terminato.

#### **Art. 26 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata. Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.

#### **Art. 27 - Assicurazioni presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **Art. 28 - Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 29 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

#### **Art. 30 - Recupero degli oggetti relativi alla denuncia di sinistro**

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli

oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

#### **Art. 31 - Furto**

La garanzia furto è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

Ogni apertura dei locali contenenti le opere assicurate sia difesa - salvo patto contrario - dai seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) robusti serramenti di legno pieno o metallici privi di luci, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno a presidio degli accessi;
- b) le finestre, vetrate, vetrine e altre aperture a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall'esterno: da valide inferriate fisse a piena sezione con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq, o da imposte o serrande avvolgibili di legno o di ferro o di materia plastica rigida, oppure da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti od altri congegni interni.
- c) impianto d'allarme antifurto collegato con ponte radio bidirezionale, o sistema equivalente, ad istituto di vigilanza e/o forze dell'ordine e/o centrale di controllo.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti gli impianti d'allarme ed i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci o maglie di porte, saracinesche, inferriate, senza effrazione delle relative strutture di metallo o dei relativi congegni di chiusura.

#### **Art. 32- Onorari periti**

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo di Euro 25.000,00 per sinistro e di € 50.000,00 per periodo annuo assicurativo.

#### **Art. 33- Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

#### **Art. 34 - Liquidazione separata per partita**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 25 a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 25, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

#### **Art. 35 - Parificazione ai danni da incendio**

A completamento del precedente articolo 12 e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., sono pacificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.

#### **Art. 36 - Terremoto**

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sismico brusco e repentino della crosta

terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia, il precedente articolo 20 si intende annullato ed integralmente Sostituito come segue:

Rischi esclusi dall'assicurazione:

La Società in ogni caso non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c) di smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti, quali mancanza di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico, ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

#### **Art. 37 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti**

La Società, ferme le esclusioni di cui all'articolo 20, risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subito dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamenti in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società in ogni caso non risponde dei danni causati:

- a) da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento;
- b) ad enti mobili all'aperto;
- c) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento; l'esclusione non è valida per mobili e tappeti.

#### **Art. 38 - Beni presso laboratori di restauro**

Si intendono assicurati i beni temporaneamente in giacenza presso laboratori di restauro entro i limiti indicati al punto "Limiti di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo", della presente polizza, ed a condizione che i mezzi di protezione e sicurezza corrispondano almeno a quelli descritti in polizza.

Tale estensione comprende la copertura durante il trasporto via terra purché vengano adoperati veicoli furgonati, costantemente e ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste.

La Società Assicuratrice rinuncia altresì a rivalersi, salvo nei casi di dolo e/o colpa grave, nei confronti dei trasportatori che effettueranno i trasporti descritti nel presente articolo a condizione che gli stessi siano specializzati in trasporti di oggetti d'arte.

Durante i trasporti sopra citati la garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- 1.1. i trasporti sino ad un massimo di € 500.000,00 per singolo viaggio, potranno essere effettuati a mano per distanze non superiori a mt. 500 e dovranno essere effettuati da almeno due persone munite di cellulare e presenza di un funzionario responsabile;
- 1.2. i trasporti per distanze superiori a mt. 500 e per valore trasportato/viaggio fino a € 1.000.000,00 dovranno essere effettuati con automezzo non telonato e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro ed eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette e custodite.

#### **Art. 39 - Trasporti da e per le ubicazioni assicurate**

Premesso che, per esigenze del Contraente, gli oggetti d'arte assicurati possono essere spostati tra le diverse ubicazioni indicate e assicurate in polizza, si dà e si prende atto che s'intendono compresi in garanzia, senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, i trasporti via terra sino ad un valore massimo di Euro 10.000.000,00 per singolo trasporto.

Per eventuali trasporti di beni assicurati di valore complessivo superiore a euro 10.000.000,00, resta inteso che il Contraente darà preventiva comunicazione alla Società per rendere operativa la copertura e stabilire l'eventuale

premio da corrispondere. Durante i trasporti sopra citati la garanzia è prestata a condizione che:

- 1.3. i trasporti sino ad un massimo di € 100.000,00 per singolo viaggio, possono essere effettuati a mano per distanze non superiori a mt. 1.000 e dovranno essere effettuati da almeno due persone munite di cellulare e presenza di un funzionario responsabile;
- 1.4. i trasporti per distanze superiori a mt. 1.000 e per valore trasportato/viaggio fino a € 2.000.000,00 devono essere effettuati con automezzo non telonato e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro ed eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette e custodite;
- 1.5. i trasporti per valore trasportato/viaggio da € 2.000.001,00 a € 10.000.000,00 devono essere effettuati con automezzo senza finestrature, interamente metallici o in materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, equipaggiato con impianto satellitare, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro ed eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata;

La Società Assicuratrice rinuncia altresì a rivalersi, salvo nei casi di dolo e/o colpa grave, nei confronti dei trasportatori che effettueranno i trasporti descritti nel presente articolo a condizione che gli stessi siano specializzati in trasporti di oggetti d'arte.

#### **Art.40 - Oggetti d'arte acquisiti durante il periodo di copertura comprese donazioni**

Nel caso di acquisizione da parte del Contraente/Assicurato di nuovi oggetti d'arte, durante il periodo di efficacia della presente copertura, la Società si impegna ad assumere automaticamente il rischio relativo a tali nuovi oggetti entro il limite di somma assicurata corrispondente al 10% del valore degli oggetti già assicurati. Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare entro i 30 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l'ammontare degli aumenti verificatisi che, se rientranti nel suindicato limite del 10%, verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il Contraente/Assicurato si impegna inoltre a pagare il conguaglio premio, che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza. Nel caso in cui nell'arco dell'anno siano avvenute alienazioni da parte del Contraente/Assicurato o restituzioni di beni, tale regola troverà applicazione sul valore risultante dalla compensazione.

#### **Art. 41 - Furto con destrezza**

La garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.



## SEZIONE PRESTITI TEMPORANEI - GARANZIA "DA CHIODO A CHIODO"

Questa Sezione può essere attivata, a discrezione del Contraente, per assicurare prestiti di propri beni/opere a terzi o per beni/opere di terzi ricevuti in prestito"

E' quindi facoltà della ASL ROMA 1, in qualità di organizzatore di mostre o di prestatore di beni/opere, di richiedere l'attivazione della copertura assicurativa dei beni oggetto di prestito alle condizioni previste dalla presente polizza. Il Contraente, qualora desideri attivare la garanzia, dovrà comunicare a mezzo PEC (almeno 5 - cinque - giorni prima dell'inizio della copertura) i seguenti dati:

- Lista analitica e valorizzata dei beni/ opere da garantire;
- Periodo di copertura e date di inizio e termine della mostra;
- Nome del Trasportatore e date di inizio (andata) e termine (ritorno) del trasporto;
- Facility Report o descrizione dei mezzi di sicurezza presenti nei locali ospitanti la mostra:

La Società notificherà tempestivamente l'accettazione scritta per i valori, le sedi di partenza, luogo di destinazione finale e periodo di giacenza indicati nelle comunicazioni della ASL ROMA 1 fornendo di volta in volta il tasso che verrà applicato per singola applicazione e relativa specifica del premio lordo che verrà addebitato:

1. nel caso in cui il Contraente sia la ASL ROMA 1:
  - la Società, se richiesta, provvederà all'emissione dei Certificati di Assicurazione per le opere ricevute in prestito ed attestanti l'esistenza della copertura assicurativa a favore dei singoli prestatori;
  - il premio risultante dai diversi certificati verrà conteggiato alla scadenza annuale, e la relativa appendice contrattuale di addebito verrà inviata al Contraente che provvederà al pagamento dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla ricezione del documento. In caso di mancata effettuazione del versamento entro detto termine, varrà il disposto dell'art. 2 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.
2. nel caso in cui il Contraente sia soggetto diverso dalla ASL ROMA 1, quale, ad esempio, l'Organizzatore della Mostra (terzo rispetto alla ASL) che chiede in prestito al Contraente opere da destinare all'esposizione:
  - la Società emetterà un'apposita polizza a termini e condizioni di garanzia al minimo equivalenti a quelli statuiti dalla presente Sezione di polizza ed il premio verrà addebitato ai singoli Prestatori delle opere che provvederanno a versarlo entro 30 giorni dalla ricezione dei Certificati di Assicurazione, restando inteso che qualora i Prestatori non provvedano al pagamento entro detto termine la ASL potrà concordare con la Società di sostituirsi nella Contraenza al terzo Prestatario (organizzatore della mostra o simile), concordando con la Società le modalità e termini per il pagamento del premio dovuto, come in appresso indicato con apposita clausola.  
In ogni caso la Società avrà il diritto di rifiutare la copertura qualora i mezzi di sicurezza o le modalità di esecuzione del trasporto siano difformi da quanto stabilito in polizza ovvero di negoziare, in questi casi, condizioni particolari in relazione al rischio da assicurare.

In caso di Mostre organizzate dal Contraente o da Enti Terzi, oggetto di singoli Certificati di Copertura, aventi inizio durante il periodo della garanzia contrattuale e Termine al di là della scadenza contrattuale, la copertura assicurativa s'intenderà operante sino al termine della mostra ed alla conseguente consegna delle Opere al loro proprietario.

L'assicurazione per le opere d'arte descritte e valorizzate negli appositi certificati inizia dal momento in cui le opere stesse vengono rimosse dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballate ed intraprendere il primo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze, comprese le esposizioni al pubblico, indicati nei certificati assicurativi. L'assicurazione cessa quando le opere, compiuto l'ultimo viaggio, vengono tolte dall'imballaggio e collocate nel luogo loro destinato. Sono compresi i danni durante le operazioni di imballaggio e di disimballaggio.

### I. SEZIONE TRASPORTI

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dai beni/opere assicurati causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, avvenuto durante il trasporto dalle sedi dei prestatori sino ai luoghi di esposizione e viceversa.

**Condizioni per l'efficacia della garanzia durante il trasporto**

**A) La garanzia è prestata a condizione che:**

- 1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, disimballaggio, allestimento, disallestimento, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato;
- 2) che l'imballaggio sia di tipo professionale ed idoneo alla tipologia delle opere d'arte trasportate ed atto a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica anche in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- 3) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestre interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- 4) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi. Tali vagoni dovranno essere dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati;
- 5) sono esclusi i viaggi a mezzo nave; sola eccezione è il trasporto di oggetti collocati su barche / motoscafi - limitatamente alla città di Venezia - ed il trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti, da effettuarsi secondo le modalità sotto precisate:

**- Trasporto a mezzo barche / motoscafi - limitatamente alla città di Venezia -**

gli oggetti, professionalmente imballati come da prescrizioni di cui al punto 2) che precede, dovranno essere caricati sottocoperta e comunque al riparo da possibili spruzzi d'acqua (anche piovana). Resta inteso che i suddetti natanti / imbarcazioni dovranno essere condotti da personale dipendente del Vettore (specializzato per il trasporto di opere d'arte e beneviso alla Società) incaricato per il trasporto delle opere alla mostra o comunque sotto la sua supervisione.

**- Trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti -**

dovranno essere osservate le prescrizioni previste sub 3) con esclusione dell'obbligo di sorveglianza continua.

Ai fini dell'operatività della copertura, prima di lasciare il mezzo in stiva per il viaggio marittimo, i portelloni di accesso ai vani di carico dovranno essere sigillati e, prima che inizino le operazioni di sbarco, a termine viaggio, gli autisti dovranno verificare che i suddetti sigilli siano rimasti integri.

- 6) nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate.

**7) Durante i trasporti a mezzo autocarro la garanzia è altresì prestata a condizione che:**

- 7.1. fino a €. 2.000.000,00 siano effettuati con automezzo con due autisti a bordo muniti di telefono cellulare.
- 7.2. le opere d'arte trasportate da €. 2.000.000,00 fino a Euro 10.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata;
- 7.3. le opere d'arte trasportate da Euro 10.000.000,00 a Euro 30.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata ed attrezzate con servizio di sorveglianza televisiva a circuito chiuso. Il trasporto dovrà prevedere un'auto al seguito con a bordo due persone di cui almeno una dovrà costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l'autocarro;

- 7.4. le opere d'arte trasportate da Euro 30.000.000,00 e fino ad un massimo di Euro 50.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata ed attrezzate con servizio di sorveglianza televisiva a circuito chiuso. Il trasporto dovrà prevedere un'auto al seguito con a bordo persone armate che dovranno costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l'autocarro;
- 7.5. vengano adoperati veicoli con vani di carico come sopra descritti, costantemente e ininterrottamente custoditi, anche durante le soste. Si conviene che i veicoli sono considerati incustoditi quando manca la presenza fisica a bordo del veicolo dell'Assicurato o suoi dipendenti, dell'Organizzazione della mostra o suoi dipendenti, o di persone incaricate per la realizzazione del trasporto.
- 7.6. che durante la giacenza in corso di transito, nelle quali le opere rimangono in consegna al vettore/spedizionieri o altri depositari in genere, le stesse siano custodite in locali chiusi protetti da sistema di allarme collegato con ponte radio bidirezionale o sistema equivalente, ad Istituto di vigilanza e/o alle forze dell'Ordine.

**B)** Sono compresi i danni subiti dagli oggetti assicurati dovuti a difetto, vizio, inadeguatezza od insufficienza di imballaggio. In tal caso la Società si riserva il diritto di rivalsa nei termini di cui all'art. 1 della Sezione III.

#### **ASSICURAZIONE RISCHI GUERRA E MINE SOPRA MERCI**

**Art. 1 Rischi assicurati** — Sono a carico della Società, i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio aereo, o a mezzo traghetti, o per acque interne, a causa di:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

**Art. 2 Esclusioni** — Sono esclusi i danni causati da:

- a) impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività, ferma l'esclusione dei danni avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la ragionevole certezza che ne risulterà probabilmente un danno;
  - c) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
  - d) mancato compimento del viaggio o della spedizione;
  - e) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- Ai fini della lett. b) che precede, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

**Art. 3 Limiti temporali e spaziali dell'assicurazione** — a) L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina nel momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;

- b) qualora le merci assicurate non siano scaricate, l'assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;
- e) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino.

Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:

- A) per «mezzo vettore»: qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;
- B) per «arrivo»:

— in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da una autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per «arrivo» deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;

— in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio;

C) per «fuogo» (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa arrivare, secondo il significato indicato alla lett. B) che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare.

**Art. 4 Cambiamenti di via o di destinazione** — Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore, all'esercente dell'aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continuano ad essere coperte alle condizioni suindicate, purché l'Assicurato lo comunichi tempestivamente alla Società e paghi il sovra/premio richiesto.

Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità dell'art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato, e questi lo comunichi tempestivamente alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che saranno concordati dalle parti.

## **II. SEZIONE GIACENZA**

**Sede Espositiva:** All'interno dei locali ubicati in fabbricati costruiti e coperti di materiali incombustibili anche con impiego di elementi strutturali di legno nei solai e nell'armatura del tetto.

La garanzia è prestata a condizioni che :

1) Siano operanti i seguenti mezzi di sicurezza:

- robusti serramenti di legno pieno o metallici, chiusi da serrature di sicurezza a più mandate o bloccati da idonei congegni interni manovrabili esclusivamente dall'interno, a presidio degli accessi;
- robuste ante, serrande o tapparelle, bloccate da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno, od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno;
- sorveglianza interna ed esterna mediante sistema di telecamere ove espressamente dichiarato esistente;
- impianto automatico di allarme antifurto collegato con ponte radio bidirezionale, o sistema equivalente, a istituto di vigilanza di sorveglianza e/o forze dell'ordine, nonché personale addetto alla sicurezza;
- presenza di guardie fisse nelle sale espositive durante le ore di apertura al pubblico.

**Condizioni valide ed operanti per l'efficacia della garanzia giacenza.**

**A) La garanzia è prestata a condizione che:**

1) La sede espositiva sia dotata dei mezzi di prevenzione e protezione sopra descritti, che devono essere mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza. Sono pertanto esclusi, i danni di furto avvenuto quando non siano operanti le prevenzioni e le protezioni sopra indicate;

2) Non sia permesso ai visitatori di usare, toccare, spostare o maneggiare le opere assicurate;

Sono pertanto esclusi i danni avvenuti quando non siano operanti i mezzi di protezione e di sicurezza sopra indicati.

**B) di comune accordo fra le Parti si conviene inoltre:**

### **Variazioni climatiche**

la garanzia comprende le perdite ed ai danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

***Radiazioni Ottiche e termiche della luce***

sono esclusi dalla garanzia anche i danni subiti dalle opere per effetto della loro esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle opere stesse.

**III. A VALERE PER ENTRAMBE LE SEZIONI: TRASPORTI e GIACENZA**

**1) RINUNCIA ALLA RIVALSA (o SURROGA o REGRESSO)**

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti che potessero competere all'Assicurato/Prestatore nei confronti del Contraente e delle persone delle quali sia legalmente responsabile oppure competere al Contraente stesso, verso: vettori e/o imballatori (purché di comprovata specializzazione), installatori, depositari ed addetti alla sorveglianza, fatti salvi i casi sotto elencati ed a condizione che l'Assicurato/Prestatore o il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

La Società ha tuttavia diritto di rivalsa (o surroga o regresso) per l'intero importo indennizzato a termini di polizza:

- in caso di dolo o colpa grave;
- per danni dovuti a difetto, vizio, inadeguatezza od insufficienza di imballaggio;
- verso persone od enti diversi da quelli sopra indicati.

**2) ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse del Prestatore che, in qualità di assicurato, tratterà direttamente la gestione del sinistro a termini delle condizioni di assicurazione.

Restano fermi tutti gli altri obblighi previsti dalle condizioni di assicurazione a carico del Contraente.

**3) SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI**

La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da:

- atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri ;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro ;
- tumulti o sommosse civili;
- atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici
- atti di vandalismo, boicottaggio o sabotaggio.

**4) ATTI di TERRORISMO**

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità e per motivi politici e terroristici.

Ai fini della presente estensione di garanzia, per atto di terrorismo s'intende un atto che comprende, ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o la minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

**5) CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI ATTACCHI CIBERNETICI**

i) fermo restando quanto previsto dalla clausola ii) che segue, in nessun caso la seguente

assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.

ii) Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici la clausola i) non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.

**6) CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE**

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:

- a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;
- c) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;
- d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

**7) La garanzia furto è estesa al:**

***Furto con destrezza:***

la garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto e identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

***Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra:***

La garanzia è estesa al furto commesso dagli addetti alla sorveglianza della mostra presso la quale le opere vengono esposte, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell'impianto di allarme. Il Contraente e/o l'Assicurato debbono far obbligo al sovrintendente della mostra di agire giudizialmente contro i responsabili accertati.

**8) DOLO e COLPA GRAVE**

La garanzia comprende, le perdite ed i danni derivanti da:

- colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- dolo e/o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato o del Contraente.

**9) TERREMOTO**

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia:

- sono sempre esclusi i danni da inondazione e/o alluvione a seguito di terremoto;
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";

La presente garanzia per i rischi situati sul territorio italiano viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.

**10) INONDAZIONI ED ALLUVIONI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) a enti mobili all'aperto;
- b) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti.

La presente garanzia per i rischi situati sul territorio italiano viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.

**11) DEPREZZAMENTO**

la garanzia deprezzamento si intende prestata fino al 100% della somma assicurata per ciascuna opera d'arte

**12) ESENZIONE IMPOSTE**

L'Assicurato dichiara e la Società prende atto, che le opere d'arte o parte di esse, assicurate con la presente polizza, di proprietà di persone ed enti residenti in Italia, concesse in prestito in occasione di mostre coperte in applicazione alla presente Polizza, sono beni culturali ed ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 rivestono interesse storico-artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell'art. 48 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; pertanto sono esenti da imposte ai sensi della Legge n. 53 del 28/02/1983.

**13) MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DELL'ESPOSITORE**

Qualora si verificasse il caso che l'espositore non avesse provveduto al pagamento del premio scaduto, il Prestatore per potere fruire della prestazione indennitaria in caso di sinistro avvenuto in periodo di sospensione dell'efficacia di valido contratto stipulato con la Compagnia d'assicurazioni, deve provvedere al pagamento del premio. Ricevuto il pagamento del premio, la Compagnia di Assicurazioni liquiderà al Prestatore l'indennizzo a termini di polizza, facendosi surrogare contestualmente ed espressamente in ogni diritto del Prestatore nei confronti dell'Espositore ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1201 del C.C. (surrogazione per volontà del creditore).

Analogamente ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1201 del C.C. la Compagnia di assicurazioni, espressamente e contestualmente al pagamento del premio da parte del Prestatore, surroga lo stesso nei propri diritti nascenti dal contratto assicurativo nei confronti dell'Espositore.

\*\*\*\*\*

LA CONTRAENTE

LA SOCIETA'

| TARGA   | AUTOVEETTURA                      | IMMATRICOLAZIONE | CLASSE AMBIENTALE | AUMENTAZIONE | CILINDRATA | RISCHI ACCESSORI (S/NO) |
|---------|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------------|
| AW090SL | MERCEDES SPRINTER 312D<br>Pulmino | 22/05/1998       | EURO2             | GASOLIO      | 2874       | NO                      |
| AX180RP | FIAT PANDA                        | 16/04/1998       | EURO2             | BENZINA      | 999        | NO                      |
| AX201WD | FIAT DUCATO MINIBUS 13 posti      | 21/07/1998       | EURO2             | BENZINA      | 1958       | NO                      |
| AX684TL | FIAT DUCATO                       | 10/06/1998       | EURO2             | GASOLIO      | 1979       | NO                      |
| BM700YJ | FIAT FIORINO                      | 27/07/2000       | EURO2             | BENZINA      | 1372       | NO                      |
| C5502YT | FIAT DOBLO FURGONE                | 09/05/2003       | EURO3             | GASOLIO      | 1910       | NO                      |
| C6503YT | FIAT DOBLO FURGONE                | 09/05/2003       | EURO3             | GASOLIO      | 1910       | NO                      |
| CK370FS | FIAT PANDA 4x4                    | 30/09/2003       | EURO3             | BENZINA      | 1108       | NO                      |
| CL028DY | FIAT DUCATO BUS 9 POSTI           | 11/11/2003       | EURO3             | BENZINA      | 1958       | NO                      |
| CL029DY | FIAT DUCATO x trasporto merci     | 11/11/2003       | EURO3             | BENZINA      | 1958       | NO                      |
| CP844HX | FIAT DUCATO CAMPER                | 12/07/2005       | EURO3             | GASOLIO      | 2800       | NO                      |
| CR817BN | RENAULT KANGOO                    | 07/09/2004       | EURO3             | BENZINA      | 1598       | NO                      |
| CY436YD | FIAT PUNTO                        | 30/11/2005       | EURO4             | BENZINA      | 1242       | NO                      |
| DA527ZV | FIAT PANDA                        | 30/05/2006       | EURO4             | BENZINA      | 1108       | NO                      |
| DL204CP | FIAT PANDA                        | 11/12/2007       | EURO4             | GASOLIO      | 1248       | NO                      |
| DN382LA | FIAT SCUDO 9 POSTI                | 29/02/2008       | EURO4             | GASOLIO      | 1997       | SI                      |
| DN463FP | FIAT PANDA                        | 31/01/2008       | EURO4             | BENZINA      | 1242       | NO                      |
| DN464FP | FIAT PANDA                        | 31/01/2008       | EURO4             | BENZINA      | 1242       | NO                      |
| DN465FP | FIAT PANDA                        | 31/01/2008       | EURO4             | BENZINA      | 1242       | NO                      |
| DN465FP | FIAT PANDA                        | 31/01/2008       | EURO4             | BENZINA      | 1242       | NO                      |
| DN467FP | FIAT PANDA                        | 31/01/2008       | EURO4             | BENZINA      | 1242       | NO                      |
| DN468FP | FIAT PANDA                        | 31/01/2008       | EURO4             | BENZINA      | 1242       | NO                      |
| DN469FP | FIAT PANDA                        | 31/01/2008       | EURO4             | BENZINA      | 1242       | NO                      |
| DN470FP | FIAT PANDA                        | 31/01/2008       | EURO4             | BENZINA      | 1242       | NO                      |
| DN471FP | FIAT PANDA                        | 31/01/2008       | EURO4             | BENZINA      | 1242       | NO                      |
| DN472FP | FIAT PANDA                        | 31/01/2008       | EURO4             | BENZINA      | 1242       | NO                      |
| DN473FP | FIAT PANDA                        | 31/01/2008       | EURO4             | BENZINA      | 1242       | NO                      |
| DN474FP | FIAT PANDA                        | 31/01/2008       | EURO4             | BENZINA      | 1242       | NO                      |
| DN476FP | FIAT PANDA                        | 31/01/2008       | EURO4             | BENZINA      | 1242       | NO                      |
| DN478FP | FIAT PANDA                        | 31/01/2008       | EURO4             | BENZINA      | 1242       | NO                      |
| DN661LA | FIAT BRAVO                        | 11/03/2008       | EURO4             | GASOLIO      | 1910       | SI                      |
| DN767FP | FIAT PANDA                        | 19/02/2008       | EURO4             | BENZINA      | 1242       | NO                      |
| DN768FP | FIAT PANDA                        | 19/02/2008       | EURO4             | BENZINA      | 1242       | NO                      |
| DN769FP | FIAT PANDA                        | 19/02/2008       | EURO4             | BENZINA      | 1242       | NO                      |
| DN770FP | FIAT SCUDO 7 POSTI                | 19/02/2008       | EURO4             | GASOLIO      | 1997       | SI                      |
| DN771FP | FIAT PANDA                        | 19/02/2008       | EURO4             | BENZINA      | 1242       | NO                      |
| DN772FP | FIAT SCUDO                        | 19/02/2008       | EURO4             | GASOLIO      | 1997       | SI                      |
| DN777FP | FIAT SCUDO 9 POSTI                | 19/02/2008       | EURO4             | GASOLIO      | 1997       | SI                      |
| DS964KL | FIAT DOBLO 7 POSTI                | 30/07/2008       | EURO4             | GASOLIO      | 1910       | SI                      |
| DS955KL | FIAT DOBLO 7 POSTI                | 30/07/2008       | EURO4             | GASOLIO      | 1910       | SI                      |
| DS956KL | FIAT PANDA                        | 30/07/2008       | EURO4             | BENZINA      | 1242       | NO                      |
| DS957KL | FIAT PANDA                        | 30/07/2008       | EURO4             | BENZINA      | 1242       | NO                      |
| DT9715X | FIAT PANDA 4x4                    | 22/12/2008       | EURO4             | BENZINA      | 1242       | SI                      |
| ED023FT | FIAT PANDA                        | 21/07/2010       | EURO5             | BENZINA      | 1242       | SI                      |
| ED024FT | FIAT PANDA                        | 21/07/2010       | EURO5             | BENZINA      | 1242       | SI                      |
| ED135FV | FIAT PANDA                        | 28/07/2010       | EURO5             | BENZINA      | 1242       | SI                      |
| ED297FT | FIAT PANDA                        | 26/07/2010       | EURO5             | BENZINA      | 1242       | SI                      |
| ED506FV | FIAT PANDA                        | 30/07/2010       | EURO5             | BENZINA      | 1242       | SI                      |
| ED558YX | FIAT PANDA                        | 20/10/2010       | EURO4             | BENZINA      | 1108       | SI                      |

92

| TARGA   | AUTOVEETTURA           | IMMATRICOLAZIONE | CLASSE AMBIENTALE | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA | RISCHI ACCESSORI (S/NO) |
|---------|------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------|-------------------------|
| ED559YX | FIAT PANDA             | 20/10/2010       | EURO4             | BENZINA       | 1108       | SI                      |
| ED561PV | FIAT PANDA             | 02/08/2010       | EURO5             | BENZINA       | 1242       | SI                      |
| ED958FT | FIAT PANDA             | 20/07/2010       | EURO5             | BENZINA       | 1242       | SI                      |
| EF783CK | FIAT PANDA             | 14/09/2010       | EURO5             | BENZINA       | 1242       | SI                      |
| EF264CK | FIAT PANDA             | 14/09/2010       | EURO5             | BENZINA       | 1242       | SI                      |
| EF420RP | FIAT DUCATO            | 28/10/2010       | EURO4             | GASOLIO       | 2287       | SI                      |
| EH054RP | FIAT PANDA             | 15/03/2011       | EURO4             | GASOLIO       | 1248       | SI                      |
| EH055RP | FIAT PANDA             | 15/03/2011       | EURO4             | GASOLIO       | 1248       | SI                      |
| EH058RP | FIAT PANDA             | 15/03/2011       | EURO4             | GASOLIO       | 1248       | SI                      |
| EH899JR | FIAT DUCATO            | 24/02/2011       | EURO4             | GASOLIO       | 2198       | SI                      |
| EH900JR | FIAT DUCATO            | 24/02/2011       | EURO4             | GASOLIO       | 2198       | SI                      |
| EP442ZC | FIAT DUCATO 9 POSTI    | 05/02/2013       | EURO5B            | GASOLIO       | 2287       | SI                      |
| EP443ZC | FIAT DUCATO 9 POSTI    | 05/02/2013       | EURO5B            | GASOLIO       | 2287       | SI                      |
| EP444ZC | FIAT DUCATO 9 POSTI    | 05/02/2013       | EURO5B            | GASOLIO       | 2287       | SI                      |
| EP445ZC | FIAT DUCATO 9 POSTI    | 05/02/2013       | EURO5B            | GASOLIO       | 2287       | SI                      |
| EX297AT | FIAT PANDA             | 10/09/2014       | EURO5B            | GASOLIO       | 1248       | SI                      |
| EZ210NG | FIAT PANDA             | 12/05/2015       | EURO6             | BENZINA       | 875        | SI                      |
| EZ403PR | RENAULT CLIO           | 06/05/2015       | EURO5B            | BENZINA       | 1149       | SI                      |
| EZ404PR | RENAULT CLIO           | 06/05/2015       | EURO5B            | BENZINA       | 1149       | SI                      |
| EZ405PR | RENAULT CLIO           | 06/05/2015       | EURO5B            | BENZINA       | 1149       | SI                      |
| EZ406PR | RENAULT CLIO           | 06/05/2015       | EURO5B            | BENZINA       | 1149       | SI                      |
| EZ407PR | RENAULT CLIO           | 06/05/2015       | EURO5B            | BENZINA       | 1149       | SI                      |
| EZ408PR | RENAULT CLIO           | 06/05/2015       | EURO5B            | BENZINA       | 1149       | SI                      |
| EZ410PR | RENAULT CLIO           | 06/05/2015       | EURO5B            | BENZINA       | 1149       | SI                      |
| EZ411PR | RENAULT CLIO           | 06/05/2015       | EURO5B            | BENZINA       | 1149       | SI                      |
| FD133BJ | RENAULT CLIO           | 26/02/2016       | EURO6             | BENZINA       | 1149       | SI                      |
| FH441MG | RENAULT MASTER         | 08/02/2017       | EURO6B            | GASOLIO       | 2299       | SI                      |
| FH518MR | FIAT DOBLO             | 15/02/2017       | EURO6             | BENZINA       | 1368       | SI                      |
| FH538FL | RENAULT MASTER PULMINO | 15/02/2002       | EURO3             | GASOLIO       | 2188       | NO                      |
| FX102KJ | RENAULT CLIO           | 06/05/2015       | EURO5B            | BENZINA       | 1149       | SI                      |

| ASL PROVENIENZA | INDIRIZZO                                                                | CATEGORIA CATASTALE | FOGLIO | PARTICELLA                              | SUB | RENDITA CATASTALE | SUPERFICIE IN MQ | TITOLO GIURIDICO               | PROPRIETARIO        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------------|-----|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|
| ASL Roma A      | Via Ardeata 3/9                                                          | B/4                 | 501    | 254                                     | 2   | 26.544,88         | 6.551            | occupazione ex L. 833/78       | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via Galileo Galilei 3/13                                                 | A/4                 | 501    | 247                                     | 1   | 662,94            | 1.852            | occupazione ex L. 833/78       | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via Canova 18 - 19 - 20                                                  | B/4                 | 501    | 247                                     | 2   | 6.167,67          | 981              | occupazione ex L. 833/78       | ASL Roma 1          |
| ASL Roma A      | Via Muroletti 30 - via Roma Libera 76 - Ospedale Nuovo Regina Margherita | B/2                 | 505    | 114 - 115 - 116 - 119 - 119 - 124 - 125 | 501 | 4.105,93          | 21.311           | proprietà                      | ASL Roma 1          |
| ASL Roma A      | Viale Regina Elena - Ospedale Odontoiatrico George Eastman               | B/2                 | 593    | 126                                     | 1   | 1.228.889,49      | 67.196,60        | proprietà                      | ASL Roma 1          |
| ASL Roma A      | Via Treviso, 36 bis                                                      | C/6                 | 593    | 65                                      | 3   | 746,28            |                  | concessione attiva ad ARES 118 | ASL Roma 1          |
| ASL Roma A      | Via Treviso, 36 A                                                        | C/6                 | 593    | 65                                      | 4   | 746,28            |                  | concessione attiva ad ARES 118 | ASL Roma 1          |
| ASL Roma A      | Via Treviso, 46                                                          | A/4                 | 593    | 65                                      | 2   | 459,98            |                  | concessione attiva ad ARES 118 | ASL Roma 1          |
| ASL Roma A      | Via Carducci, 7                                                          | B/4                 | 480    | 31                                      | 501 | 4.268,52          | 767              | assegnazione provvisoria       | Agenzia del Demanio |
| ASL Roma A      | Piazza Castellani, 23 - La Scarpette                                     | B/4                 | 498    | 119                                     | 502 | 2.902,91          | 1.475            | proprietà                      | ASL Roma 1          |
| ASL Roma A      | Via Baccini 81 Int. 2                                                    | A/2                 | 499    | 207                                     | 3   | 2.614,56          | 172              | locazione passiva              | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via Baccini 81 Int. 4                                                    | A/2                 | 499    | 207                                     | 5   | 2.614,56          | 173              | locazione passiva              | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via Boncompagni 101                                                      | B/4                 | 473    | 56                                      | 503 | 7.231,86          | 1.254            | proprietà                      | ASL Roma 1          |
| ASL Roma A      | Via del Cappellani, 100                                                  | A/2                 | 485    | 624                                     | 19  | 3.853,27          | 358              | comodato d'uso gratuito        | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via del Rioni, 48                                                        | B/2                 | 489    | 97                                      | 1   | 6.049,52          | 612              | occupazione ex L. 833/78       | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via G. B. Pirelli, 19                                                    | A/7                 | 511    | 47 - 122 - 123                          | 2   | 9.272,69          | 768              | proprietà                      | ASL Roma 1          |
| ASL Roma A      | Via Luzzati, 8                                                           | B/4                 | 503    | 178                                     | 501 | 23.889,73         | 3.237            | proprietà                      | ASL Roma 1          |
| ASL Roma A      | Via Palestro, 39                                                         | B/2                 | 474    | 145 - 146                               | 5   | 8.352,50          | 1.344            | proprietà                      | ASL Roma 1          |
| ASL Roma A      | Via Montecitorio, 8                                                      | A/10                | 486    | 51                                      | 30  | 5.533,18          | 124              | comodato d'uso                 | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Piazza Porta Pia, 121                                                    | A/2                 | 578    | 177                                     | 30  | 4.325,33          | 350              | proprietà                      | ASL Roma 1          |
| ASL Roma A      | Via Forte Antenne                                                        | D/4                 | 566    | 92 - 189 - 190                          | 29  | 4.532,00          | 432              | occupazione ex L. 833/78       | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via Garigliano, 55                                                       | D/4                 | 566    | 92 - 189 - 190                          | 29  | 4.532,00          | 432              | occupazione ex L. 833/78       | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via Salaria, 12                                                          | B/4                 | 576    | 30 - 51,6                               | 1   | 2.254,00          | 2.254            | proprietà                      | ASL Roma 1          |
| ASL Roma A      | Via Tagliamento, 19                                                      | A/1                 | 576    | 205 - 223                               | 74  | 8.030,08          | 2.611            | proprietà                      | ASL Roma 1          |
| ASL Roma A      | Via Tanaro, 5                                                            | A/3                 | 529    | 225                                     | 34  | 11.134,81         | 588              | proprietà                      | ASL Roma 1          |
| ASL Roma A      | Via Turchia, 7                                                           | A/10                | 596    | 203                                     | 34  | 1.265,32          | 122              | concessione d'uso              | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via Tricoli, 39                                                          | A/10                | 596    | 203                                     | 34  | 1.265,32          | 122              | concessione d'uso              | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via Salaria, 140                                                         | A/10                | 577    | 25                                      | 514 | 5.577,73          | 383              | occupazione ex L. 833/78       | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via dei Frontani, 6 piano terra                                          | A/10                | 596    | 203                                     | 3   | 11.017,32         | 181              | proprietà                      | ASL Roma 1          |
| ASL Roma A      | Via dei Frontani, 6 primo piano                                          | A/10                | 596    | 203                                     | 3   | 10.059,29         | 2.057            | proprietà                      | ASL Roma 1          |
| ASL Roma A      | Via dei Frontani, 6 secondo piano                                        | A/10                | 596    | 203                                     | 31  | 16.266,47         | 2.057            | proprietà                      | ASL Roma 1          |
| ASL Roma A      | Via dei Frontani, 6 terzo piano                                          | A/10                | 596    | 203                                     | 32  | 12.933,37         | 2.057            | proprietà                      | ASL Roma 1          |
| ASL Roma A      | Via dei Frontani, 6 quarto piano                                         | A/10                | 596    | 203                                     | 33  | 12.454,56         | 2.057            | proprietà                      | ASL Roma 1          |
| ASL Roma A      | Via dei Frontani, 6 quinto piano                                         | A/10                | 596    | 203                                     | 34  | 9.580,28          | 1.000            | proprietà                      | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via Montemarta 216                                                       | B/4                 | 592    | 52                                      | 514 | 5.577,73          | 383              | occupazione ex L. 833/78       | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Largo degli Osci, 22                                                     | B/4                 | 590    | 143                                     | 29  | 20.403,30         | 662              | assegnazione provvisoria       | Agenzia del Demanio |
| ASL Roma A      | Circoscrizione Normantiana, 498 - Via Teoderico, 21                      | B/4                 | 590    | 143                                     | 29  | 20.403,30         | 92               | proprietà                      | ASL Roma 1          |
| ASL Roma A      | Via Monte Rocchetta, 14                                                  | B/4                 | 264    | 34                                      | 34  | 3.201,26          | 2.387            | occupazione ex L. 833/78       | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via Ma Baccini, 80 - Via Niccolini, 95                                   | A/4                 | 264    | 35                                      | 35  | 604,25            | 528              | concessione d'uso              | Roma Capitale       |

| ASL PROVENIENZA | INDIRIZZO                                                                                                                | CATEGORIA CATASTALE | FOGLIO | PARTICELLA                                        | SUB | RENDITA CATASTALE | SUPERFICIE IN MQ | TITOLO GIURIDICO            | PROPRIETARIO        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------------------------|-----|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| ASL Roma A      | Via Dina Galli, 3                                                                                                        | B/1                 | 252    | 585                                               |     | 3.600,74          | 1.535            | comodato d'uso gratuito     | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via Dina Galli, 8                                                                                                        |                     |        | non risulta censito al Catasto Urbano             |     |                   | 385              | comodato d'uso gratuito     | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via Farulli, 6 primo piano int. A                                                                                        | A/10                | 258    | 487                                               | 22  | 1.491,27          |                  | comodato d'uso gratuito     | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via Farulli, 6 primo piano int. B                                                                                        | A/10                | 258    | 487                                               | 23  | 1.491,27          |                  | comodato d'uso gratuito     | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via Farulli, 6 primo piano int. C                                                                                        | A/10                | 258    | 487                                               | 24  | 1.491,27          | 190              | comodato d'uso gratuito     | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via Farulli, 6 primo piano int. D                                                                                        | A/10                | 258    | 487                                               | 25  | 1.588,56          |                  | comodato d'uso gratuito     | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via Labacco, 36                                                                                                          | C/1                 | 258    | 485                                               | 20  | 3.867,23          | 214              | locazione passiva           | ATER                |
| ASL Roma A      | Via Labacco, 4 piano int. A                                                                                              | A/10                | 258    | 485                                               | 33  | 1.491,27          |                  | comodato d'uso gratuito     | ATER                |
| ASL Roma A      | Via Labacco, 4 piano int. B                                                                                              | A/10                | 258    | 485                                               | 34  | 1.491,27          |                  | comodato d'uso gratuito     | ATER                |
| ASL Roma A      | Via Labacco, 4 piano int. C                                                                                              | A/10                | 258    | 485                                               | 35  | 1.491,27          | 190              | comodato d'uso gratuito     | ATER                |
| ASL Roma A      | Via Labacco, 4 piano int. D                                                                                              | A/10                | 258    | 485                                               | 36  | 1.988,36          |                  | comodato d'uso gratuito     | ATER                |
| ASL Roma A      | Via Lampadara, 23                                                                                                        | B/2                 | 270    | 479                                               |     | 38.613,46         | 3.333            | proprietà                   | ASL Roma 1          |
| ASL Roma A      | Via Montesacro, 8                                                                                                        |                     |        | non individuato al Catasto Urbano                 |     |                   | 179              | occupazione ex L. 833/78    | ATAC                |
| ASL Roma A      |                                                                                                                          | A/10                | 278    | 135                                               | 5   | 4.783,68          |                  |                             |                     |
| ASL Roma A      | Via Monte Tomatico, 9                                                                                                    | A/10                | 278    | 135                                               | 4   | 3.189,12          |                  | locazione passiva           | Barry SRL           |
| ASL Roma A      |                                                                                                                          | C/6                 | 278    | 135                                               | 7   | 119,53            | 656              |                             |                     |
| ASL Roma A      |                                                                                                                          | A/10                | 278    | 135                                               | 501 | 7.436,98          |                  |                             |                     |
| ASL Roma A      | Via Nomentana, 338/A                                                                                                     | B/2                 | 579    | 67                                                | 534 | 3.554,26          | 466              | locazione passiva           | Immobiliare Capital |
| ASL Roma A      | Via Nomentana 1159                                                                                                       | B/4                 | 146    | 59                                                |     | 3.051,23          | 606              | proprietà                   | ASL Roma 1          |
| ASL Roma A      |                                                                                                                          | A/10                | 258    | 488                                               | 21  | 1.491,27          |                  | comodato d'uso gratuito     | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via Pasquariello, 8                                                                                                      | A/10                | 258    | 488                                               | 22  | 1.491,27          |                  | comodato d'uso gratuito     | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      |                                                                                                                          | A/10                | 258    | 488                                               | 23  | 1.491,27          | 192              | comodato d'uso gratuito     | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      |                                                                                                                          | A/10                | 258    | 488                                               | 24  | 1.988,36          |                  | comodato d'uso gratuito     | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      |                                                                                                                          | B/1                 | 263    | 1787                                              | 2   | 2.255,88          | 608              | comodato d'uso gratuito     | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Lauro Fratelli Lumiere, 35                                                                                               | B/2                 | 273    | 474                                               | 501 | 13.139,20         | 3.708            | locazione passiva           | L.U.M.A. SRL        |
| ASL Roma A      | Lauro Rovani, 5                                                                                                          | B/4                 | 83     | 20                                                |     | 1.028,32          | 495              | occupazione ex L. 833/78    | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via Salita della Marcigliana, 57                                                                                         | A/4                 | 83     | 20                                                | 2   | 573,27            |                  | comodato d'uso gratuito     | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via Quarrata, 7 int. 1                                                                                                   | A/3                 | 134    | 3816                                              | 13  | 923,37            | 107              | comodato d'uso gratuito     | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via Quarrata, 7 int. 2                                                                                                   | A/3                 | 134    | 3816                                              | 14  | 968,10            | 57               | comodato d'uso gratuito     | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via Quarrata, 7 int. 3                                                                                                   | A/3                 | 134    | 3816                                              | 15  | 923,37            | 106              | comodato d'uso gratuito     | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via Quarrata, 15 int. 1                                                                                                  | A/3                 | 134    | 3816                                              | 61  | 923,37            | 103              | comodato d'uso gratuito     | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via Quarrata, 15 int. 2                                                                                                  | A/3                 | 134    | 3816                                              | 62  | 568,10            | 57               | comodato d'uso gratuito     | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via Bramante, 6                                                                                                          | A/7                 | 519    | 287                                               |     | 1.879,00          |                  | locazione passiva           | ATER                |
| ASL Roma A      | Corso Vittorio Emanuele 343/345                                                                                          | C/1                 | 484    | 9                                                 | 1   | 6.479,31          | 114              | proprietà                   | ASL Roma 1          |
| ASL Roma A      | Via Pieda 28                                                                                                             | C/2                 | 484    | 7                                                 | 1   | 956,63            | 23               | locazione attiva/Emilia SRL | ASL Roma 1          |
| ASL Roma A      | Via Bartolomea Capitano                                                                                                  | B/1                 | 138    | 33 - 45 - 46 - 49                                 | 1   | 15.552,54         | 5.425            | proprietà                   | ASL Roma 1          |
| ASL Roma A      | Via degli Olimpionici, 19                                                                                                | B/7                 | 138    | 33                                                | 2   | 342,93            |                  |                             | Roma Capitale       |
| ASL Roma A      | Via della Ombra, 96                                                                                                      | B/4                 | 579    | 295                                               | 503 | 743,20            | 130              | locazione passiva           |                     |
| ASL Roma A      | Via della Lungara - Raglino Cuelli                                                                                       |                     |        | non individuato al Catasto Urbano                 |     |                   |                  |                             | Agenda del Demanio  |
| ASL Roma E      | Complesso Ospedaliero S. Spirito - Borgo S. Spirito 3 - Via del Pentamerlin, 5 e 12 - Lungotevere in S. Maria, 1 - 3 - 5 | B/2                 | 484    | 1 - 2 - 3 - 4 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 |     | 191.387,00        | 39599            | proprietà                   | ASL Roma 1          |
| ASL Roma E      | Ospedale Ottolenghi Piazzale Eol 11                                                                                      | B/2                 | 373    | 41 - 335 - 335                                    |     | 65.508,94         | 9367             | locazione finanziaria       | SANIM               |
| ASL Roma E      | Viale Angelito 20 - ex - IMRE                                                                                            | B/2                 | 402    | 11                                                |     | 9.073,23          | 2.339            | proprietà                   | ASL Roma 1          |
| ASL Roma E      | Poliambulatorio Via Plinio 28 - 31                                                                                       | A/1                 | 406    | 60                                                | 1   | 1.930,26          | 1.547            | proprietà                   | ASL Roma 1          |
| ASL Roma E      | Via Tamburini int.                                                                                                       | B/2                 | 349    | 4737                                              |     | 4.203,96          | 689              | proprietà                   | ASL Roma 1          |
| ASL Roma E      | Santa Maria della Pietà S. Padiglione 1                                                                                  | B/2                 | 188    | 29                                                |     |                   | 1.468            | proprietà                   | ASL Roma 1          |
| ASL Roma E      | Santa Maria della Pietà S. Padiglione 2                                                                                  | B/2                 | 188    | 10                                                |     | 12.123,03         | 2.517            | proprietà                   | ASL Roma 1          |
| ASL Roma E      | Santa Maria della Pietà S. Padiglione 3                                                                                  | B/2                 | 188    | 35                                                |     |                   | 2.237            | proprietà                   | ASL Roma 1          |
| ASL Roma E      | Santa Maria della Pietà S. Padiglione 4                                                                                  | B/2                 | 188    | 8                                                 |     | 9.110,28          | 1.634            | proprietà                   | ASL Roma 1          |
| ASL Roma E      | Santa Maria della Pietà S. Padiglione 5                                                                                  | B/2                 | 188    | 34                                                |     |                   | 1.654            | proprietà                   | ASL Roma 1          |
| ASL Roma E      | Santa Maria della Pietà S. Padiglione 6                                                                                  | B/2                 | 188    | 17                                                |     | 7.158,07          | 1.920            | proprietà                   | ASL Roma 1          |
| ASL Roma E      | Santa Maria della Pietà S. Padiglione 7                                                                                  | B/2                 | 188    | 37                                                |     |                   | 1.175            | proprietà                   | ASL Roma 1          |
| ASL Roma E      | Santa Maria della Pietà S. Padiglione 8                                                                                  | B/2                 | 188    | 7                                                 |     | 4.365,02          | 1.416            | proprietà                   | ASL Roma 1          |

| ASL PROVENIENZA | INDIRIZZO                                                                               | CATEGORIA CATASTALE | FOGLIO | PARTICELLA                                       | SUB | RENDITA CATASTALE | SUPERFICIE IN MQ | TITOLO GIURIDICO        | PROPRIETARIO       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------------------------------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| ASL Roma E      | Santa Maria della Pietà, 5 Padiglione 10                                                | B/2                 | 188    | 16                                               |     | 7.167,97          | 1.488            | proprietà               | ASL Roma 1         |
| ASL Roma E      | Santa Maria della Pietà, 5 Padiglione 12                                                | B/2                 | 188    | 6                                                |     | 6.730,45          | 1.120            | proprietà               | ASL Roma 1         |
| ASL Roma E      | Santa Maria della Pietà, 5 Padiglione 14                                                | B/2                 | 188    | 5                                                |     | 10.560,99         | 2.494            | proprietà               | ASL Roma 1         |
| ASL Roma E      | Santa Maria della Pietà, 5 Padiglione 16                                                | B/2                 | 188    | 15                                               |     | 7.885,90          | 1.700            | proprietà               | ASL Roma 1         |
| ASL Roma E      | Santa Maria della Pietà, 5 Padiglione 24                                                | B/2                 | 188    | 9                                                |     | 1.730,95          | 318              | proprietà               | ASL Roma 1         |
| ASL Roma E      | Santa Maria della Pietà, 5 Padiglione 26                                                | B/2                 | 188    | 25                                               |     | 20.624,55         | 3.598            | proprietà               | ASL Roma 1         |
| ASL Roma E      | Santa Maria della Pietà, 5 Padiglione 27                                                | B/2                 | 188    | 24                                               |     | 732,40            | 150              | proprietà               | ASL Roma 1         |
| ASL Roma E      | Santa Maria della Pietà, 5 Padiglione 31                                                | B/2                 | 188    | 20                                               |     | 10.131,00         | 1.309            | proprietà               | ASL Roma 1         |
| ASL Roma E      | Santa Maria della Pietà, 5 Padiglione 36                                                | B/2                 | 188    | 25-27                                            |     | 9.072,39          | 202              | proprietà               | ASL Roma 1         |
| ASL Roma E      | Santa Maria della Pietà, 5 Padiglione 41                                                | B/2                 | 188    | 18                                               |     |                   | 759              | proprietà               | ASL Roma 1         |
| ASL Roma E      | Santa Maria della Pietà, 5 Padiglione 41 bis                                            | B/2                 |        |                                                  |     |                   | 147              | proprietà               | ASL Roma 1         |
| ASL Roma E      | Santa Maria della Pietà, 5 Padiglione 90                                                | B/2                 | 188    | 73                                               |     |                   | 3.300            | proprietà               | ASL Roma 1         |
| ASL Roma E      | Santa Maria della Pietà, 5 Padiglione 90 bis                                            | B/2                 | 188    | 310                                              |     |                   | 577              | proprietà               | ASL Roma 1         |
| ASL Roma E      | Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri Via G. Marchetti 20                               | B/2                 | 186    | 13                                               |     | 311.867,01        | 58.910           | proprietà               | ASL Roma 1         |
|                 |                                                                                         |                     |        | 14                                               |     |                   |                  |                         |                    |
|                 |                                                                                         |                     |        | 25                                               | 1   |                   |                  |                         |                    |
|                 |                                                                                         |                     |        | 31                                               |     |                   |                  |                         |                    |
|                 |                                                                                         |                     |        | 33                                               |     |                   |                  |                         |                    |
|                 |                                                                                         |                     |        | 34                                               | 501 |                   |                  |                         |                    |
|                 |                                                                                         |                     |        | 87                                               |     |                   |                  |                         |                    |
|                 |                                                                                         |                     |        | 69                                               |     |                   |                  |                         |                    |
|                 |                                                                                         |                     |        | 70                                               |     |                   |                  |                         |                    |
|                 |                                                                                         |                     |        | 88                                               |     |                   |                  |                         |                    |
|                 |                                                                                         |                     |        | 89                                               |     |                   |                  |                         |                    |
|                 |                                                                                         |                     |        | 90                                               |     |                   |                  |                         |                    |
|                 |                                                                                         |                     |        | 91                                               |     |                   |                  |                         |                    |
|                 |                                                                                         |                     |        | 92                                               |     |                   |                  |                         |                    |
|                 |                                                                                         |                     |        | 93                                               |     |                   |                  |                         |                    |
|                 |                                                                                         |                     |        | 94                                               |     |                   |                  |                         |                    |
|                 |                                                                                         |                     |        | 95                                               |     |                   |                  |                         |                    |
| ASL Roma E      | Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri Via Barelli - Ex Officine Via P.E. Castagnola SNC | B/2                 | 221    | 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 183 |     | 53.003,27         |                  |                         |                    |
| ASL Roma E      | Presidio S. Andrea Via Cassia 721                                                       | B/2                 | 211    | 72 72 501 502 355                                |     | 12.201,03         | 1.562            | proprietà               | ASL Roma 1         |
| ASL Roma E      | Piazza S. Zaccaria Papa 1                                                               | B/4                 | 352    | 1710                                             |     | 35.702,84         | 2.588            | proprietà               | ASL Roma 1         |
| ASL Roma E      | Via Valità 12                                                                           | A/2                 | 425    | 701                                              | 171 | 979,62            | 90               | proprietà per 1/3       | ASL Roma 1         |
| ASL Roma E      | Via Aurelia 72 int. 15                                                                  | A/4                 | 381    | 57                                               | 20  | 866,36            | 84               | proprietà per 1/3       | ASL Roma 1         |
| ASL Roma E      | Via Aurelia 72 int. 16                                                                  | A/4                 | 381    | 57                                               | 21  | 866,36            | 82               | proprietà per 1/3       | ASL Roma 1         |
| ASL Roma E      | Via delle Fornaci 49                                                                    | A/3                 | 430    | 100                                              | 10  | 832,24            | 110              | proprietà per 1/3       | ASL Roma 1         |
| ASL Roma E      | Lungotevere della Vittoria 3                                                            | B/2                 | 397    | 158                                              |     | 20.305,12         | 2.921            | proprietà               | ASL Roma 1         |
| ASL Roma E      | Via Golemetto Nervi - Città Giudiziaria Piazzale                                        | B/4                 |        |                                                  |     |                   | 45               | concessione d'uso       | Agenda del Demanio |
| ASL Roma E      | Piazza della Farnesina Ministero Affari Esteri                                          | n.d.                |        |                                                  |     |                   | 650              | concessione d'uso       | Agenda del Demanio |
| ASL Roma E      | Presidio Via Bocca 271                                                                  |                     |        |                                                  |     |                   | 1.296            | concessione d'uso       | Roma Capitale      |
| ASL Roma E      | Via Timavo 15                                                                           | A/3                 | 397    | 42                                               |     |                   | 115              | concessione d'uso       | ATER               |
| ASL Roma E      | Poliambulatorio Tenente Eula Via Ulpiano 8                                              | B/4                 |        |                                                  |     |                   | 514              | concessione d'uso       | Agenda del Demanio |
| ASL Roma E      | Via Montesanto 71                                                                       | B/4                 | 400    | 75                                               | 3   |                   | 1.041            | comodato d'uso gratuito | ATAC               |
| ASL Roma E      | Via Catone 20                                                                           | non censito         |        |                                                  |     |                   | 116              | comodato d'uso gratuito | Roma Capitale      |

| ASL PROVENIENZA | INDIRIZZO                                    | CATEGORIA CATASTALE | FOGLIO | PARTICELLA | SUB               | RENDITA CATASTALE | SUPERFICIE IN MQ | TITOLO GIURIDICO                                         | PROPRIETARIO                     |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------|--------|------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ASL Roma E      | Via Catenone 30                              | non censito         |        |            |                   |                   | 150              | comodato d'uso gratuito                                  | Roma Capitale                    |
| ASL Roma E      | Via Victor Pisani 11                         | B/2                 | 373    | 42         |                   |                   | 199              | comodato d'uso gratuito                                  | Roma Capitale                    |
| ASL Roma E      | Via Angelo Emo N. 11 - 13                    | A/3                 | 374    | 277        |                   |                   | 293              | comodato d'uso gratuito                                  | Roma Capitale                    |
| ASL Roma E      | Via Silvestri 8/10                           | B/2                 | 430    | 208        |                   |                   | 432              | comodato d'uso gratuito                                  | Roma Capitale                    |
| ASL Roma E      | Via Innocenzo IV 16D                         | B/7                 | 357    | 14         |                   |                   | 119              | comodato d'uso gratuito                                  | Roma Capitale                    |
| ASL Roma E      | Viale di Valle Aurelia 115/A                 | n.d.                | 370    | 853        |                   |                   | 400              | comodato d'uso gratuito                                  | Roma Capitale                    |
| ASL Roma E      | Via Boccea 615                               | B/4                 | 344    | 75         | 1 - 2 - 3 - 4     |                   | 409              | comodato d'uso gratuito                                  | Roma Capitale                    |
| ASL Roma E      | Via Salaria 24 - Castel di Guido             | B/4                 | 323    | 54         |                   |                   | 472              | comodato d'uso gratuito                                  | Roma Capitale                    |
| ASL Roma E      | Via Gaetano Sordini 52                       | n.d.                |        |            |                   |                   | 72               | comodato d'uso gratuito                                  | Roma Capitale                    |
| ASL Roma E      | Via Pietro Gasparri 21 - 23                  |                     | 352    | 412        |                   |                   | 1.223            | comodato d'uso gratuito                                  | Roma Capitale                    |
| ASL Roma E      | Via Jacobini 6                               |                     |        |            |                   |                   | 1.294            | comodato d'uso gratuito                                  | Roma Capitale                    |
| ASL Roma E      | Via F. Romagnolo, 67                         | non disponibile     | 352    | 1703       |                   |                   | 1.233            | comodato d'uso gratuito                                  | Roma Capitale                    |
| ASL Roma E      | Via Salaria 282                              | non censito         | 352    | 20 - 206   |                   |                   | 1.108            | comodato d'uso gratuito                                  | Roma Capitale                    |
| ASL Roma E      | Via G. Ventura 60                            | B/1                 | 357    | 214        |                   |                   | 745              | comodato d'uso gratuito                                  | Roma Capitale                    |
| ASL Roma E      | Via Trionfale 8845                           | B/5                 |        |            |                   |                   | 100              | comodato d'uso gratuito                                  | Roma Capitale                    |
| ASL Roma E      | Via Casale 472                               | n.d.                | 213    | 160        |                   |                   | 917              | comodato d'uso gratuito                                  | Regione Lazio                    |
| ASL Roma E      | Via Casale 5                                 | B/1                 | 240    | 117        |                   |                   | 171              | comodato d'uso gratuito                                  | Roma Capitale                    |
| ASL Roma E      | Via Antonino di Giorgio 19 - 25              | non disponibile     | 240    | 204        |                   |                   | 914              | comodato d'uso gratuito                                  | Roma Capitale                    |
| ASL Roma E      | Via della Stazione di Prima Porta B/10       | n.d.                | 122    | 14         | 1                 |                   | 209              | comodato d'uso gratuito                                  | Roma Capitale                    |
| ASL Roma E      | Via Anguillarese 301                         | n.d.                | 28     | 194        | 501               |                   | 211              | comodato d'uso gratuito                                  | ENEA                             |
| ASL Roma E      | Via della Stazione di Cesano 838             | non censito         | 11     | 430        | 1 - 2 - 3         |                   | 127              | comodato d'uso gratuito                                  | Roma Capitale                    |
| ASL Roma E      | Via di Casal del Marmo                       | n.d.                |        |            |                   |                   | 200              | comodato d'uso gratuito                                  | Agenzia del Demanio              |
| ASL Roma E      | Via Bocca S. Ambrogio 88 bis                 | B/2                 | 111    |            | 153 - 150 - 746   |                   | 1.359            | comodato d'uso gratuito                                  | Roma Capitale                    |
| ASL Roma E      | Via Fontivo 12                               | B/4                 | 405    | 146        |                   |                   | 2.021            | locazione passiva                                        | INAIL                            |
| ASL Roma E      | Via Ostia 37                                 | A/4                 | 400    | 151        |                   |                   | 179              | locazione passiva                                        | ATER                             |
| ASL Roma E      | Via Francesco da Sanctis 9                   | A/10                | 402    | 34         |                   |                   | 612              | locazione passiva                                        | Fondo LIGESTRA 2 SRL             |
| ASL Roma E      | Viale delle Milizie                          | A/2                 | 405    | 256        |                   |                   | 78               | locazione passiva                                        | ATER                             |
| ASL Roma E      | Via Corridoni, 27                            | A/3                 | 397    | 191        |                   |                   | 131              | locazione passiva                                        | ATER                             |
| ASL Roma E      | Viale di Valle Aurelia 257                   | B/2                 | 370    | 651        |                   |                   | 582              | locazione passiva                                        | ATER                             |
| ASL Roma E      | Via Casal Piombino 30                        | B/4                 | 382    | 133        |                   |                   | 1.746            | locazione passiva                                        | TIBERO SRL                       |
| ASL Roma E      | Santa Maria della Pietà 5 Padiglione 19      | B/2                 | 188    | 30         |                   |                   | 1.372            | locazione passiva                                        | Regione Lazio                    |
| ASL Roma E      | Santa Maria della Pietà 5 Padiglione 28      | B/2                 | 188    | 23         |                   |                   | 2.657            | locazione passiva                                        | Regione Lazio                    |
| ASL Roma E      | Viale Tor di Quinto 83/A                     | B/2                 | 251    | 121        | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |                   | 1.608            | locazione passiva in fase di rinnovo                     | F.G. 86                          |
| ASL Roma E      | Via Cleuzetto 12                             | B/4                 | 117    | 1094       | 502               |                   | 1.594            | locazione passiva                                        | ALA 37                           |
| ASL Roma E      | Via Della Gallia Bianca 82                   | A/3                 | 122    | 2177       |                   |                   | 125              | locazione passiva                                        | ATER                             |
| ASL Roma E      | Via Cristoforo Colombo 112 livello interrato | C/2                 | 827    | 109        | 517               |                   |                  |                                                          |                                  |
| ASL Roma E      | Via Cristoforo Colombo 112 piano II          | A/10                | 827    | 109        | 8                 |                   |                  |                                                          | Alessandri Antonio & Genesio SPA |
| ASL Roma E      | Via Cristoforo Colombo 112 piano III         | A/10                | 827    | 109        | 9                 |                   |                  |                                                          |                                  |
| ASL Roma E      | Via Cristoforo Colombo 112 piano III         | A/10                | 827    | 109        | 10                |                   |                  |                                                          |                                  |
| ASL Roma E      | pad 17                                       | B/2                 |        |            |                   |                   |                  | concessione attiva a titolo gratuito solo piano rialzato | Regione Lazio                    |

Q

Polizza n. 61.812 - All Risks Mostre d'arte

| Contraente | Polizza / Controparte | N. sinistro | Data Avvenimento | Data chiusura | Riserva | Liquidato |
|------------|-----------------------|-------------|------------------|---------------|---------|-----------|
|            |                       |             |                  |               |         |           |
|            |                       |             |                  |               |         |           |
|            |                       |             |                  |               |         |           |
|            |                       |             |                  |               |         |           |



Polizza 753070441 - Infortuni

| Contraente | Polizza / Controparte | N. sinistro | Data Avvenimento | Data chiusura | Riserva      | Liquidato   |
|------------|-----------------------|-------------|------------------|---------------|--------------|-------------|
| ASL ROMA 1 | 7 753070441           | 755106824   | 10/04/2018       | 28/12/2018    | - €          | 6.975,00 €  |
| ASL ROMA 1 | 7 753070441           | 755111029   | 30/04/2018       | 28/05/2019    | - €          | - €         |
| ASL ROMA 1 | 7 753070441           | 755112497   | 14/06/2018       |               | 75.000,00 €  | - €         |
| ASL ROMA 1 | 7 753070441           | 755118098   | 06/09/2018       | 28/10/2020    | - €          | - €         |
| ASL ROMA 1 | 7 753070441           | 755121450   | 08/09/2018       | 28/11/2018    | - €          | - €         |
| ASL ROMA 1 | 7 753070441           | 755119247   | 26/09/2018       | 28/12/2018    | - €          | - €         |
| ASL ROMA 1 | 7 753070441           | 755137104   | 31/10/2018       |               | 56.000,00 €  | - €         |
| ASL ROMA 1 | 7 753070441           | 755123994   | 26/11/2018       | 28/12/2019    | - €          | 884,00 €    |
| ASL ROMA 1 | 7 753070441           | 755129921   | 04/02/2019       | 28/03/2019    | - €          | - €         |
| ASL ROMA 1 | 7 753070441           | 755130920   | 07/03/2019       |               | 34.500,00 €  | - €         |
| ASL ROMA 1 | 7 753070441           | 755133332   | 05/04/2019       | 28/10/2020    | - €          | - €         |
| ASL ROMA 1 | 7 753070441           | 755140802   | 18/04/2019       | 28/07/2020    | - €          | 39.000,00 € |
| ASL ROMA 1 | 7 753070441           | 755136305   | 28/04/2019       | 28/07/2020    | - €          | - €         |
| ASL ROMA 1 | 7 753070441           | 755135766   | 04/05/2019       |               | 4.100,00 €   | - €         |
| ASL ROMA 1 | 7 753070441           | 755141843   | 18/07/2019       |               | 1.860,00 €   | - €         |
| ASL ROMA 1 | 7 753070441           | 755144741   | 14/08/2019       |               | 32.900,00 €  | - €         |
| ASL ROMA 1 | 7 753070441           | 755146360   | 21/09/2019       |               | 123.500,00 € | - €         |
| ASL ROMA 1 | 7 753070441           | 755147666   | 10/10/2019       | 28/10/2020    | - €          | - €         |
| ASL ROMA 1 | 7 753070441           | 755148923   | 10/10/2019       |               | 33.000,00 €  | - €         |
| ASL ROMA 1 | 7 753070441           | 755151216   | 16/11/2019       | 28/10/2020    | - €          | - €         |
| ASL ROMA 1 | 7 753070441           | 755151218   | 24/11/2019       | 28/10/2020    | - €          | 2.931,25 €  |
| ASL ROMA 1 | 7 753070441           | 755158813   | 28/02/2020       |               | 26.500,00 €  | - €         |

ASL Roma 1

Prot. n. 2335/2021 del 08/01/2021

Polizza 753070443 - Furto

| Contraente | Polizza / Controparte  | N. sinistro | Data Avvenimento | Data chiusura | Riserva    | Liquidato  |
|------------|------------------------|-------------|------------------|---------------|------------|------------|
| ASL ROMA 1 | 7 753070443            | 75515935    | 25/07/2018       | 28/08/2018    | - €        | - €        |
| ASL ROMA 1 | 7 753070443 ASL ROMA 1 | 755117198   | 24/08/2018       | 28/09/2018    | - €        | - €        |
| ASL ROMA 1 | 7 753070443 ASL ROMA 1 | 755118971   | 26/09/2018       | 28/02/2019    | - €        | - €        |
| ASL ROMA 1 | 7 753070443 ASL ROMA 1 | 755120075   | 03/10/2018       | 28/03/2019    | - €        | - €        |
| ASL ROMA 1 | 7 753070443 ASL ROMA 1 | 755121900   | 28/10/2018       | 28/08/2019    | - €        | 500,00 €   |
| ASL ROMA 1 | 7 753070443 ASL ROMA 1 | 755123280   | 08/11/2018       | 28/03/2019    | - €        | 80,00 €    |
| ASL ROMA 1 | 7 753070443 ASL ROMA 1 | 755124717   | 04/12/2018       | 28/03/2019    | - €        | - €        |
| ASL ROMA 1 | 7 753070443 ASL ROMA 1 | 755128164   | 19/01/2019       | 28/06/2019    | - €        | 3.500,00 € |
| ASL ROMA 1 | 7 753070443            | 755128836   | 30/01/2019       | 28/02/2019    | - €        | - €        |
| ASL ROMA 1 | 7 753070443            |             |                  |               |            |            |
| ASL ROMA 1 | 7 753070443            | 755144115   | 11/06/2019       | 28/01/2020    | - €        | - €        |
| ASL ROMA 1 | 7 753070443 ASL ROMA 1 | 755141111   | 19/07/2019       | 28/12/2019    | - €        | - €        |
| ASL ROMA 1 | 7 753070443            | 755145116   | 30/07/2019       | 28/10/2019    | - €        | - €        |
| ASL ROMA 1 | 7 753070443            | 755148935   | 18/09/2019       | 28/12/2019    | - €        | - €        |
| ASL ROMA 1 | 7 753070443 ASL ROMA 1 | 755147444   | 26/09/2019       | 28/11/2019    | - €        | - €        |
| ASL ROMA 1 | 7 753070443 ASL ROMA 1 | 755152824   | 31/10/2019       | 28/05/2020    | - €        | 5.650,00 € |
| ASL ROMA 1 | 7 753070443 ASL ROMA 1 | 755152712   | 27/11/2019       | 28/12/2019    | - €        | - €        |
| ASL ROMA 1 | 7 753070443 ASL ROMA 1 | 755153909   | 02/01/2020       |               | 1.500,00 € | - €        |
| ASL ROMA 1 | 7 753070443 ASL ROMA 1 | 755159882   | 26/01/2020       | 28/05/2020    | - €        | - €        |
| ASL ROMA 1 | 7 753070443 ASL ROMA 1 | 755155926   | 28/01/2020       | 28/02/2020    | - €        | - €        |
| ASL ROMA 1 | 7 753070443 ASL ROMA 1 |             |                  |               |            |            |
| ASL ROMA 1 | 7 753070443 ASL ROMA 1 | 755159884   | 07/04/2020       | 28/05/2020 C  | - €        | - €        |
| ASL ROMA 1 | 7 753070443 ASL ROMA 1 | 755159885   | 22/04/2020       |               | 1.000,00 € | - €        |
| ASL ROMA 1 | 7 753070443 ASL ROMA 1 | 755160125   | 03/05/2020       | 28/05/2020    | - €        | - €        |
| ASL ROMA 1 | 7 753070443            | 755169111   | 01/07/2020       | 28/10/2020    | - €        | - €        |
| ASL ROMA 1 | 7 753070443            | 755167340   | 20/07/2020       | 28/10/2020    | - €        | - €        |
| ASL ROMA 1 | 7 753070443            | 755166642   | 22/07/2020       | 28/09/2020    | - €        | - €        |
| ASL ROMA 1 | 7 753070443 ASL ROMA 1 | 755172173   | 17/10/2020       | 28/11/2020    | - €        | - €        |

Pol 770070701

| NUM POLIZZA | NUM SINISTRO | DES CONTRAENTE | TARGA VEIC | DT AW             | DT CHIUSIN        | DESCR                         | esbo esc    | Imp. Liquidato | Imp. A riserva |
|-------------|--------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 770070701   | 755068414    | ASL ROMA 1     | EX297AT    | 03Jan2017 0:00:00 | 28Feb2017 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 1.260,59 €     | - €            |
| 770070701   | 755069809    | ASL ROMA 1     | E874RW     | 05Jan2017 0:00:00 | 28Feb2017 0:00:00 | KASKO                         | Def. S.S.   | - €            | - €            |
| 770070701   | 755070222    | ASL ROMA 1     | DM107S     | 06Jan2017 0:00:00 | 28Feb2017 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 150,00 €       | - €            |
| 770070701   | 755071387    | ASL ROMA 1     | DN468P     | 17Jan2017 0:00:00 | 28Feb2017 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 2.450,00 €     | - €            |
| 770070701   | 755074285    | ASL ROMA 1     | DS988K     | 01Mar2017 0:00:00 | 28Mar2017 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 2.450,00 €     | - €            |
| 770070701   | 755075557    | ASL ROMA 1     | EP443ZC    | 14Mar2017 0:00:00 | 28Mar2017 0:00:00 | ATTI VANDALICI                | Def. S.S.   | - €            | - €            |
| 770070701   | 755075681    | ASL ROMA 1     | EV029G2    | 03May2017 0:00:00 | 28Jun2017 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 800,00 €       | - €            |
| 770070701   | 755075685    | ASL ROMA 1     | ES709DX    | 08May2017 0:00:00 | 28Jun2017 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 1.450,00 €     | - €            |
| 770070701   | 755080304    | ASL ROMA 1     | DN465FP    | 15May2017 0:00:00 | 28Jun2017 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 2.000,00 €     | - €            |
| 770070701   | 755081191    | ASL ROMA 1     | FD173BJ    | 22May2017 0:00:00 | 28Sep2017 0:00:00 | FURTO PARZIALE DANNI DA FURTO | Def. S.S.   | - €            | - €            |
| 770070701   | 755081507    | ASL ROMA 1     | EH055YP    | 03May2017 0:00:00 | 28Apr2018 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 3.650,00 €     | - €            |
| 770070701   | 755081676    | ASL ROMA 1     | EM700YJ    | 20May2017 0:00:00 | 28Jun2017 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 500,00 €       | - €            |
| 770070701   | 755081688    | ASL ROMA 1     | FE516VK    | 25May2017 0:00:00 | 28Jun2017 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 622,88 €       | - €            |
| 770070701   | 755082333    | ASL ROMA 1     | EK596WM    | 28May2017 0:00:00 | 28Jun2017 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 851,00 €       | - €            |
| 770070701   | 755082537    | ASL ROMA 1     | FH518MR    | 05Jun2017 0:00:00 | 28Jul2017 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 670,00 €       | - €            |
| 770070701   | 755091628    | ASL ROMA 1     | DM107YS    | 12Sep2017 0:00:00 | 28Nov2017 0:00:00 | ATTI VANDALICI                | Def. Totale | 150,00 €       | - €            |
| 770070701   | 755092188    | ASL ROMA 1     | FE588TM    | 04Sep2017 0:00:00 | 28Dec2017 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 3.275,00 €     | - €            |
| 770070701   | 755094551    | ASL ROMA 1     | EX981PW    | 27Oct2017 0:00:00 | 28Nov2017 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 600,00 €       | - €            |
| 770070701   | 755095050    | ASL ROMA 1     | EH898JR    | 31Oct2017 0:00:00 | 28Dec2017 0:00:00 | EVENTI SOCIO-POLITICI         | Def. S.S.   | - €            | - €            |
| 770070701   | 755095714    | ASL ROMA 1     | EX981PW    | 17Nov2017 0:00:00 | 28Dec2017 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 1.550,00 €     | - €            |
| 770070701   | 755098584    | ASL ROMA 1     | BR923TN    | 30Nov2017 0:00:00 | 28Feb2018 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 1.860,00 €     | - €            |
| 770070701   | 755098592    | ASL ROMA 1     | CM858EP    | 01Nov2017 0:00:00 | 28Jan2018 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 1.350,00 €     | - €            |
| 770070701   | 755097375    | ASL ROMA 1     | E2178XT    | 03Dec2017 0:00:00 | 28Feb2018 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 700,00 €       | - €            |
| 770070701   | 755097392    | ASL ROMA 1     | EM842VF    | 03Dec2017 0:00:00 | 28Feb2018 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 488,00 €       | - €            |
| 770070701   | 755104132    | ASL ROMA 1     | EP335FF    | 05Nov2017 0:00:00 | 28Mar2018 0:00:00 | KASKO                         | Def. S.S.   | - €            | - €            |

Pol 770070951

| NUM POLIZZA | NUM SINISTRO | DES CONTRAENTE | TARGA VEIC | DT AW             | DT CHIUSIN        | DESCR                         | esbo esc    | Imp. Liquidato | Imp. A riserva |
|-------------|--------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 770070951   | 755105817    | ASL ROMA 1     | FA782GB    | 09Apr2018 0:00:00 | 28Jun2018 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 688,20 €       | - €            |
| 770070951   | 755106943    | ASL ROMA 1     | DN552LA    | 09Apr2018 0:00:00 | 28Jun2018 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 3.977,00 €     | - €            |
| 770070951   | 755108511    | ASL ROMA 1     | CH318SV    | 07May2018 0:00:00 | 28Jul2018 0:00:00 | FURTO PARZIALE DANNI DA FURTO | Def. S.S.   | - €            | - €            |
| 770070951   | 755109745    | ASL ROMA 1     | EX881PW    | 15May2018 0:00:00 | 28Jul2018 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 1.100,00 €     | - €            |
| 770070951   | 755108746    | ASL ROMA 1     | DN468FP    | 04May2018 0:00:00 | 28Mar2018 0:00:00 | KASKO                         | Def. S.S.   | - €            | - €            |
| 770070951   | 755109751    | ASL ROMA 1     | ED023FT    | 10May2018 0:00:00 | 28Jul2018 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 3.565,00 €     | - €            |
| 770070951   | 755109763    | ASL ROMA 1     | CH318SV    | 04May2018 0:00:00 | 28Jun2018 0:00:00 | KASKO                         | Def. S.S.   | - €            | - €            |
| 770070951   | 755108860    | ASL ROMA 1     | EZ407PR    | 08May2018 0:00:00 | 28Jul2018 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 1.150,00 €     | - €            |
| 770070951   | 755109869    | ASL ROMA 1     | FH518MR    | 26May2018 0:00:00 | 28Jun2018 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 700,00 €       | - €            |
| 770070951   | 755111031    | ASL ROMA 1     | FH538FL    | 23May2018 0:00:00 | 28Oct2018 0:00:00 | KASKO                         | Def. S.S.   | - €            | - €            |
| 770070951   | 755111033    | ASL ROMA 1     | EP420RP    | 11Jun2018 0:00:00 | 28Oct2018 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 2.695,00 €     | - €            |
| 770070951   | 755111301    | ASL ROMA 1     | FG008AV    | 13May2018 0:00:00 | 28Sep2018 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 3.155,00 €     | - €            |
| 770070951   | 755111862    | ASL ROMA 1     | ES115LT    | 22May2018 0:00:00 | 28Jul2018 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 1.700,00 €     | - €            |
| 770070951   | 755112498    | ASL ROMA 1     | DE073TX    | 31May2018 0:00:00 | 28Jul2018 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 400,00 €       | - €            |
| 770070951   | 755112499    | ASL ROMA 1     | ED558YX    | 20Feb2018 0:00:00 | 28Jul2018 0:00:00 | KASKO                         | Def. S.S.   | - €            | - €            |
| 770070951   | 755112500    | ASL ROMA 1     | FN880GK    | 06Jun2018 0:00:00 | 28Jul2018 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 1.050,00 €     | - €            |
| 770070951   | 755113289    | ASL ROMA 1     | 173672     | 23May2018 0:00:00 | 28Dec2018 0:00:00 | KASKO                         | Def. Totale | 2.070,00 €     | - €            |

ASL Roma 1

Prot. n. 2335/2021 del 08/01/2021

|           |           |            |         |                   |                   |           |             |            |     |
|-----------|-----------|------------|---------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|------------|-----|
| 770973168 | 75516628  | ASL ROMA 1 | FY938MX | 16Jan2020 0:00:00 | 28May2020 0:00:00 | KASKO     | Def. Totale | 700,00 €   | - € |
| 770973168 | 755168252 | ASL ROMA 1 | DN767FP | 05Mar2020 0:00:00 | 28Apr2020 0:00:00 | KASKO     | Def. Totale | 1.264,01 € | - € |
| 770973168 | 755169253 | ASL ROMA 1 | DN767FP | 09Mar2020 0:00:00 | 28Jun2020 0:00:00 | KASKO     | Def. Totale | 1.369,50 € | - € |
| 770973168 | 755169254 | ASL ROMA 1 | DN767FP | 16Mar2020 0:00:00 | 28Jun2020 0:00:00 | KASKO     | Def. Totale | 549,00 €   | - € |
| 770973168 | 755169286 | ASL ROMA 1 | FR855SG | 19Mar2020 0:00:00 | 28Apr2020 0:00:00 | KASKO     | Def. Totale | 1.800,00 € | - € |
| 770973168 | 755169703 | ASL ROMA 1 | EB710DX | 21Mar2020 0:00:00 | 28Jun2020 0:00:00 | CRISTALLI | Def. Totale | 400,00 €   | - € |
| 770973168 | 755169443 | ASL ROMA 1 | 5Y7058  | 06Feb2020 0:00:00 | 28Aug2020 0:00:00 | KASKO     | Def. Totale | 700,00 €   | - € |

Pol 770973417

| POLIZZA   | NUM. SINISTRO | DES. CONTRAENTE | TARGA VEIC | DT. AVV.          | DT. CHIUSIN       | DESCR.         | esib. esc.  | Imp. Liquidato | Imp. A riserva |
|-----------|---------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 770973417 | 755161400     | ASL ROMA 1      | D8985KL    | 25May2020 0:00:00 | 28Jun2020 0:00:00 | KASKO          | Def. S.S.   | - €            | - €            |
| 770973417 | 755163137     | ASL ROMA 1      | D8985KL    | 25May2020 0:00:00 | 29Jun2020 0:00:00 | ATTI VANDALICI | Def. Totale | 202,00 €       | - €            |
| 770973417 | 755164581     | ASL ROMA 1      | E5437NM    | 02Jul2020 0:00:00 |                   | KASKO          | Aperto      | - €            | 5.001,00 €     |
| 770973417 | 755164919     | ASL ROMA 1      | FR558MH    | 09Jul2020 0:00:00 |                   | KASKO          | Aperto      | - €            | 2.600,00 €     |
| 770973417 | 755165709     | ASL ROMA 1      | FA154VP    | 18Jul2020 0:00:00 | 28Sep2020 0:00:00 | KASKO          | Def. Totale | 650,00 €       | - €            |
| 770973417 | 755167245     | ASL ROMA 1      | EZ808CY    | 08Aug2020 0:00:00 | 28Sep2020 0:00:00 | KASKO          | Def. Totale | 60,00 €        | - €            |
| 770973417 | 755167345     | ASL ROMA 1      | D8965KL    | 22Aug2020 0:00:00 | 28Sep2020 0:00:00 | CRISTALLI      | Def. Totale | 400,86 €       | - €            |
| 770973417 | 755168226     | ASL ROMA 1      | GA512TH    | 07Sep2020 0:00:00 |                   | KASKO          | Aperto      | - €            | 2.488,50 €     |
| 770973417 | 755168416     | ASL ROMA 1      | FA576HB    | 10Sep2020 0:00:00 |                   | KASKO          | Aperto      | - €            | 2.500,00 €     |
| 770973417 | 755171548     | ASL ROMA 1      | EF420RP    | 06Oct2020 0:00:00 |                   | KASKO          | Aperto      | - €            | 2.500,00 €     |

Pol 770973419

| NUM POLIZZA | NUM SINISTRO | DES CONTRAENTE | TARGA VEIC | DT AW              | DT CHIUSIN         | DESCR                 | esito esc   | Impo. Liquidato | Impo. A riserva |
|-------------|--------------|----------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 770873418   | 75518844     | ASL ROMA 1     | ED023FT    | 08AUG2020 00:00:00 | 26SEP2020 00:00:00 | R.C.AUTO OBBLIGATORIA | Def. Totale | 3.318,48 €      | - €             |
| 770973419   | 755170850    | ASL ROMA 1     | EF420RP    | 08OCT2020 00:00:00 | 28OCT2020 00:00:00 | R.C.AUTO OBBLIGATORIA | Def. S.S.   | - €             | - €             |
| 770873418   | 857044174    | ASL ROMA 1     | EF420RP    | 08OCT2020 00:00:00 |                    | R.C.AUTO OBBLIGATORIA | Aperto      | - €             | 1.930,00 €      |



**Polizza 753070442 - Incendio**

| Contraente | Polizza / Controparte  | N. sinistro | Data Avvenimento | Data chiusura | Riserva     | Liquidato   |
|------------|------------------------|-------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| ASL ROMA 1 | 7 753070442 ASL ROMA 1 | 755119570   | 28/09/2018       | 28/11/2020    | - €         | 18.750,00 € |
| ASL ROMA 1 | 7 753070442 ASL ROMA 1 | 755129178   | 02/02/2019       |               | 70.000,00 € | - €         |
| ASL ROMA 1 | 7 753070442            | 755148104   | 01/10/2019       | 28/04/2020    | - €         | - €         |
| ASL ROMA 1 | 7 753070442 ASL ROMA 1 | 755165457   | 18/07/2020       |               | 2.500,00 €  | - €         |



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
ROMA 1



REGIONE  
LAZIO

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER  
L'ASL ROMA I**

**DISCIPLINARE DI GARA**

*CP*

## INDICE

|      |                                                                                                                              |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.   | PREMESSE .....                                                                                                               | 3  |
| 2.   | DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....                                                                     | 3  |
| 1.1  | Documenti di gara.....                                                                                                       | 3  |
| 2.2  | Chiarimenti .....                                                                                                            | 4  |
| 2.3  | Comunicazioni.....                                                                                                           | 4  |
| 2.4  | Dotazione informatica per la presentazione dell'offerta.....                                                                 | 4  |
| 3.   | OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....                                                                  | 5  |
| 4.   | DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI .....                                                                                 | 7  |
| 4.2  | Durata .....                                                                                                                 | 7  |
| 4.3  | Opzioni e rinnovi.....                                                                                                       | 7  |
| 5.   | SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....                                            | 8  |
| 6.   | REQUISITI GENERALI .....                                                                                                     | 10 |
| 7.   | REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....                                                                                     | 10 |
| 7.1  | Requisiti di idoneità.....                                                                                                   | 10 |
| 7.2  | Requisiti di capacità economica e finanziaria.....                                                                           | 10 |
| 7.3  | Requisiti di capacità tecnica e professionale.....                                                                           | 11 |
| 7.4  | Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, coassicurazioni ..... | 12 |
| 7.5  | Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....                                   | 13 |
| 8.   | AVVALIMENTO .....                                                                                                            | 13 |
| 9.   | SUBAPPALTO.....                                                                                                              | 14 |
| 10.  | GARANZIA PROVVISORIA .....                                                                                                   | 14 |
| 11.  | SOPRALLUOGO .....                                                                                                            | 17 |
| 12.  | PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....                                                                            | 17 |
| 13.  | MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....                                           | 18 |
| 14.  | SOCCORSO ISTRUTTORIO.....                                                                                                    | 20 |
| 15.  | CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....                                                               | 21 |
| 15.1 | Domanda di partecipazione .....                                                                                              | 21 |
| 15.2 | Documento di gara unico europeo .....                                                                                        | 22 |
| 15.3 | Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo .....                                                                   | 23 |
| 16.  | CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA .....                                                                              | 27 |
| 17.  | CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA .....                                                                            | 27 |
| 18.  | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....                                                                                              | 28 |
| 19.  | SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....                         | 28 |
| 20.  | COMMISSIONE GIUDICATRICE .....                                                                                               | 28 |
| 21.  | APERTURA DELLE BUSTA C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....                                                           | 29 |
| 22.  | VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....                                                                                     | 29 |
| 23.  | AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....                                                                    | 29 |
| 24.  | CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....                                                           | 31 |
| 25.  | DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....                                                                                          | 31 |
| 26.  | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....                                                                                         | 31 |



## PREMESSE

Con deliberazione n. XXXXX del XX/XX/XXXX, l'Azienda Sanitaria Locale Roma I ha deliberato di procedere all'affidamento dei servizi assicurativi per l'Asl Roma I

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 60 e 95, co. 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito "Codice").

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Roma [codice NUTS IT143]

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Alessandra Caliento

Per l'espletamento della presente gara, la stazione appaltante si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – STELLA (in seguito "Sistema") accessibile al sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> (in seguito "Sito"). Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nelle guide accessibili all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>

## I. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### I.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
  - Capitolato Tecnico:
    - Polizza All Risks, lotto 1
    - Polizza Infortuni, lotto 2
    - Polizza Auto Rischi Diversi, lotto 3
    - Polizza RCA, lotto 4
    - Polizza Opere d'Arte, lotto 5
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
  - Allegato 1 – Domanda di partecipazione
  - Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo – DGUE (da compilare sul Sistema)
  - Allegato 3 – Offerta Economica, lotti 1, 2, 3, 4 e 5
  - Allegato 4 – Patto di integrità
  - Allegato 5 – Informativa Privacy
  - Allegato 6 – Contratto Privacy
  - Allegato 7 – Modulo attestazione pagamento imposta di bollo
  - Allegato 8 – Schema dichiarazione concordato preventivo con continuità aziendale
  - Allegato 9 – DCA U00032/2017

La documentazione di gara è disponibile all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-altri-enti/>, all'interno del dettaglio del bando "aperto" o "in corso" concernente la procedura di gara.

## 1.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare alla stazione appaltante tramite la sezione "*chiarimenti*" presente all'interno del Sistema, entro le ore 12:00 del giorno XX/XX/XXXX.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e devono pervenire all'ASL Roma 1 in un'unica soluzione, a pena di irricevibilità. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione "*chiarimenti*" presente all'interno del Sistema e sul profilo del committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", all'indirizzo <http://www.aslroma1.it>. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per informazioni relative esclusivamente alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte è possibile contattare la casella di posta elettronica [supporto.stella@regione.lazio.it](mailto:supporto.stella@regione.lazio.it) o il call center al numero 06 997744, dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-18, ovvero consultare le guide disponibili sul Sito.

## 1.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al Sistema (cfr. par. 2.4), l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la funzionalità "*Comunicazioni*", accessibile all'interno del Sistema, comprese le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice, ovvero pubblicate sul profilo del committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", o all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-altri-enti/>, all'interno del dettaglio del bando "*aperto*" o "*in corso*" concernente la procedura di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## 1.4 Dotazione informatica per la presentazione dell'offerta

Per partecipare alla presente procedura l'Operatore economico deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- personal computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82;
- indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere anche email non certificate;

Condizione necessaria per partecipare alla presente procedura è la registrazione al Sistema, secondo le modalità esplicitate nelle guide accessibili all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>

La registrazione deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per impegnare l'Operatore economico.

L'Operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'Operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide accessibili sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalle registrazioni stesse. Le registrazioni relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti. Le registrazioni sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del d.lgs. 82/2005.

## 2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

**Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti**

| Numero lotto | Oggetto del lotto                                         | CIG        |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 1            | Assicurazione danni al patrimonio immobiliare e mobiliare | 8625440243 |
| 2            | Assicurazione Infortuni Categorie Diverse                 | 8625453CFA |
| 3            | Assicurazioni auto rischi diversi                         | 8625456F73 |
| 4            | Assicurazione RCA e rischi accessori                      | 862545811E |
| 5            | Assicurazione All Risks ed opere d'arte                   | 862546246A |

Le attività oggetto dell'appalto, come specificate dettagliatamente negli allegati del Capitolato Tecnico, sono riferibili ai seguenti ambiti:

### Lotto n. 1

**Tabella n. 2 – Oggetto dell'appalto**

| n.                          | Descrizione servizi/beni                                        | CPV        | P (principale)<br>S (secondaria) | Premio annuale |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| 1                           | Assicurazione per i Danni al Patrimonio Immobiliare e Mobiliare | 66515000-3 | P                                | € 200.000,00   |
| Premio lordo a base di gara |                                                                 |            |                                  | € 600.000,00   |

**Lotto n. 2****Tabella n. 3 – Oggetto dell'appalto**

| n.                                 | Descrizione servizi/beni                  | CPV        | P (principale)<br>S (secondaria) | Premio annuale      |
|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|
| I                                  | Assicurazione Infortuni Categorie Diverse | 66512100-3 | P                                | € 220.000,00        |
| <b>Premio lordo a base di gara</b> |                                           |            |                                  | <b>€ 660.000,00</b> |

**Lotto n. 3****Tabella n. 4 – Oggetto dell'appalto**

| n.                                 | Descrizione servizi/beni          | CPV        | P (principale)<br>S (secondaria) | Premio annuale      |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|
| I                                  | Assicurazione Auto Rischi Diversi | 66514110-0 | P                                | € 45.000,00         |
| <b>Premio lordo a base di gara</b> |                                   |            |                                  | <b>€ 135.000,00</b> |

**Lotto n. 4****Tabella n. 5 – Oggetto dell'appalto**

| n.                                 | Descrizione servizi/beni             | CPV        | P (principale)<br>S (secondaria) | Premio annuale      |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|
| I                                  | Assicurazione RCA e Rischi Accessori | 66516100-1 | P                                | € 80.000,00         |
| <b>Premio lordo a base di gara</b> |                                      |            |                                  | <b>€ 240.000,00</b> |

**Lotto n. 4****Tabella n. 6 – Oggetto dell'appalto**

| n.                                 | Descrizione servizi/beni             | CPV        | P (principale)<br>S (secondaria) | Premio annuale     |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|
| I                                  | Assicurazione All Risks Opere d'arte | 66515000-3 | P                                | € 20.000,00        |
| <b>Premio lordo a base di gara</b> |                                      |            |                                  | <b>€ 60.000,00</b> |

L'importo a base di gara è pari ad € 1.695.000,00 esente Iva e al netto di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente procedura di gara e in assenza di rischi da interferenza, si ritiene infatti non sussistente la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

L'appalto è finanziato con fonti di finanziamento proprie della stazione appaltante.

Si precisa che i servizi oggetto del presente affidamento non rientrano nel campo di applicazione dell'Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633 del 26.10.1972

### **3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

#### **3.2 Durata**

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

#### **3.3 Opzioni e rinnovi**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, per un importo, relativo a ciascun lotto, pari a:

| Lotto | Oggetto del lotto                                         | Importo (IVA esente) |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | Assicurazione danni al patrimonio immobiliare e mobiliare | € 400.000,00         |
| 2     | Assicurazione Infortuni Categorie Diverse                 | € 440.000,00         |
| 3     | Assicurazioni auto rischi diversi                         | € 90.000,00          |
| 4     | Assicurazione RCA e rischi accessori                      | € 160.000,00         |
| 5     | Assicurazione All Risks ed opere d'arte                   | € 40.000,00          |

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, nei seguenti casi: al fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare o ridurre l'importo a base di gara fino alla concorrenza di un quinto, senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il valore massimo stimato della modifica è pari a:

| Lotto | Oggetto del lotto                                         | Importo (IVA esente) |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | Assicurazione danni al patrimonio immobiliare e mobiliare | € 120.000,00         |
| 2     | Assicurazione Infortuni Categorie Diverse                 | € 132.000,00         |
| 3     | Assicurazioni auto rischi diversi                         | € 27.000,00          |
| 4     | Assicurazione RCA e rischi accessori                      | € 48.000,00          |
| 5     | Assicurazione All Risks ed opere d'arte                   | € 12.000,00          |

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio. Il valore massimo stimato della modifica è pari a:

| Lotto | Oggetto del lotto                                         | Importo (IVA esente) |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | Assicurazione danni al patrimonio immobiliare e mobiliare | € 100.000,00         |
| 2     | Assicurazione Infortuni Categorie Diverse                 | € 110.000,00         |
| 3     | Assicurazioni auto rischi diversi                         | € 22.500,00          |
| 4     | Assicurazione RCA e rischi accessori                      | € 40.000,00          |
| 5     | Assicurazione All Risks ed opere d'arte                   | € 10.000,00          |

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 3.446.500,00 esente Iva, ripartito secondo i seguenti valori:

| Lotto | Oggetto del lotto                                         | Importo (IVA esente) |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | Assicurazione danni al patrimonio immobiliare e mobiliare | € 1.220.000,00       |
| 2     | Assicurazione Infortuni Categorie Diverse                 | € 1.342.000,00       |
| 3     | Assicurazioni auto rischi diversi                         | € 274.500,00         |
| 4     | Assicurazione RCA e rischi accessori                      | € 488.000,00         |
| 5     | Assicurazione All Risks ed opere d'arte                   | € 122.000,00         |

#### 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice e dell'art 1911 c.c., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità allegato al presente disciplinare costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

## 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 Requisiti di idoneità

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) Iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione di cui all'art. 14, co.4 del d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) o agli elenchi delle imprese ammesse ad operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi di cui all'art. 26 dello stesso Codice delle Assicurazioni Private, nei rami assicurativi relativi al Lotto/i cui si intende partecipare, ovvero possesso delle autorizzazioni, comunicazioni, avvenuta attestazione o altre circostanze di cui agli artt. 13, 23, comma 4, e 24, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- c) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), d.lgs. 81/2008;
- d) Mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato con riferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La comprova dei requisiti è fornita mediante autocertificazione.

### 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- e) Raccolta premi nel ramo danni complessiva medio annua riferita a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili per i singoli lotti di gara non inferiore a 1,5 volte il valore complessivo annuale posto a base di gara relativo al Lotto per cui si partecipa:

| Lotto | Oggetto del lotto                                               |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | Assicurazione per i Danni al Patrimonio Immobiliare e Mobiliare | 300.000,00 € |
| 2     | Assicurazione Infortuni Categorie Diverse                       | 330.000,00 € |
| 3     | Assicurazione Auto Rischi Diversi                               | 67.500,00 €  |
| 4     | Assicurazione RCA e Rischi Accessori                            | 120.000,00 € |
| 5     | Assicurazione All Risks Opere d'arte                            | 30.000,00 €  |

Tale requisito è richiesto, in misura ridotta rispetto ai massimi previsti dal Codice, al solo fine di garantire la solidità del soggetto aggiudicatario ed in funzione della durata pluriennale del contratto e della necessità di assicurare la regolarità dell'intero corso della sua esecuzione.

In caso di partecipazione a più lotti, il valore di riferimento ai fini della verifica del possesso del requisito è pari alla somma dei valori dei lotti ai quali si intende partecipare. Laddove l'Operatore economico che abbia richiesto di concorrere a più lotti dichiara di possedere un fatturato inferiore a quello richiesto per la partecipazione ai predetti lotti, lo stesso verrà ammesso a partecipare unicamente all/i lotto/i, in ragione dell'ordine decrescente di importanza economica dei lotti medesimi, per il/i quale/i possiede i suddetti requisiti e verrà esclusa dai restanti.

Gli Operatori economici possono partecipare in lotti diversi in forme giuridiche diverse, fermo restando il fatto che il fatturato utilizzato per soddisfare il requisito per un lotto non può essere utilizzato per gli altri lotti. L'Operatore che pertanto concorre a lotti diversi in forme giuridiche differenti deve dichiarare all'interno della busta amministrativa la quota del proprio fatturato utilizzata per il singolo lotto. In caso di utilizzo di una quota insufficiente a soddisfare il requisito relativo al singolo lotto, a fronte di un fatturato specifico dichiarato che sia invece idoneo a soddisfarlo, lo stesso requisito si intende comunque non soddisfatto. In caso di utilizzo, per lotti differenti, di quote nel complesso superiori al fatturato specifico dichiarato, l'Operatore economico verrà ammesso a partecipare unicamente ai lotti, in ragione dell'ordine decrescente di importanza economica dei lotti medesimi, per i quali possiede i suddetti requisiti e verrà esclusa dai restanti, quale che sia la forma giuridica mediante la quale partecipa.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'Operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

### **7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale**

Per il presente appalto non sono richiesti ulteriori requisiti di capacità tecnica e professionale

#### **7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, coassicurazioni**

I soggetti di cui all'art. 1911 c.c. e all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice degli Appalti devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati, fermo restando che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice, e che la mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- c. ciascuna delle compagnie aderenti all'accordo di coassicurazione;

Il requisito relativo all'iscrizione Iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione gestito dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da

- d. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, coassicurazioni
- e. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- f. ciascuna delle compagnie costituenti la coassicurazione;

Il requisito relativo al possesso dell'idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), d.lgs. 81/2008 di cui al punto 7.1 lett. c) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- c. ciascuna delle compagnie aderenti all'accordo coassicurazione;

Il requisito relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. di cui al punto 7.1 lett. d) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- c. ciascuna delle compagnie aderenti all' accordo di coassicurazione;

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. e) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

### **7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui c.c. e all'art. art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice degli Appalti devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

**Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

**Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione di cui all'art. 14, co. 4 del D.Lgs. 209/2005 o agli elenchi delle imprese ammesse ad operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi di cui all'art. 26 dello stesso Codice delle Assicurazioni Private di cui al punto 7.1 lett. b),** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

**Il requisito relativo al possesso dell'idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), d.lgs. 81/2008 di cui al punto 7.1 lett. c)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

**Il requisito relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di cui al punto 7.1 lett. d)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **8 AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'Operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.